

IPOTESI DI PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO PRIVATIZZAZIONE

LA PRIVATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE PUBBLICHE E PRIVATE:

H) - LA PROPRIETA' DEI MEZZI DI PRODUZIONE DELLE IMPRESE;

M) - LA PRIVATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Indice per articoli

H) - LA PROPRIETA' DEI MEZZI DI PRODUZIONE DELLE IMPRESE

A) - Principi.

- La proprietà delle imprese e la privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), come rimedio al cattivo funzionamento delle imprese	Art. I
- Estensione della proprietà dei mezzi di produzione	2
- Opportunità delle trasformazioni economiche	3
- Maggiore produttività del capitale	4
- Incrementi della produttività e riforme sociali	5
- Maturità sociale	6
- Efficienza dell'ordinamento statale	7

B) - Organizzazione dei rapporti economici dell'impresa

- Acquisto della proprietà dei mezzi di produzione	8
- Infiltrazioni della criminalità organizzata	9
- Investimenti produttivi nelle regioni meridionali	IO
- Sperimentazione dell'azionariato diffuso	II

C) - Le azioni, quote sociali e utili di esercizio.

- Appartenenza delle azioni o quote sociali	I2
- Divisione del capitale sociale	I3
- Valore delle azioni	I4
- Acquisto delle quote sociali da parte di extraeuropei	I5
- Massimo delle quote sociali acquistabili dagli extraeuropei	I6
- Quote sociali e attività nell'azienda	I7
- Rappresentanza del socio	I8
- Appartenenza al consiglio di amministrazione	I9
- Attività lavorativa nell'impresa	20
- Rappresentanza del socio che non presta attività lavorativa	2I
- Partecipazione del rappresentante	22
- Quote sociali e stipendio	23
- Decurtazioni	24
- Utili di fine esercizio	25

Alienazione delle azioni o quote sociali

- Quantità minima di quote sociali	26
- Corrispondenza delle quote sociali allo stipendio	27

- Lavoro e quote sociali

Art. 28

Ripartizione di utili

- Ripartizione differenziata di utili 29
- Quote sociali in imprese diverse 30
- Trasformazione delle grandi, medie e piccole imprese 31

D) - Modalità dell'acquisto di azioni o quote sociali delle aziende e secondo il numero degli addetti.

- Sperimentazione della proprietà delle imprese da parte dei lavoratori 32
- Mutui agevolati 33
- Accensione di prestiti pubblici 34
- Piano del Ministero del bilancio 35
- Durata della sperimentazione 36
- Percentuale delle azioni possedute dai dipendenti 37
- Età richiesta per divenire socio 38
- Mutui agevolati con piani poliennali 39
- Estensione della sperimentazione 40
- Lavoratori autonomi 41
- Esiti della sperimentazione 42

E) - Uffici privatizzazioni

Ufficio privatizzazioni regionale

- Competenze 43
- Componenti dell'ufficio privatizzazioni regionale 43 bis
- Ufficio investimenti azionari 43 ter
- Vigilanza sul rendimento 43 quater
- Sanzioni 43 quinquies
- Coordinamento degli uffici privatizzazioni delle province della regione 44
- Ripartizione di mutui agevolati 45
- Fabbisogno di mutui agevolati 46
- Piano regionale per le privatizzazioni 47
- Incremento annuale del piano 48
- Partecipazione alla proprietà delle azioni 49
- Progresso annuale della partecipazione 50
- Modalità della partecipazione 51
- Coordinamento degli uffici privatizzazioni provinciali 52
- Sperimentazione dell'ufficio privatizzazioni regionale sulla produttività 53
- Patto sociale relativo alla percentuale delle quote sociali 54
- Rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione 55

Ufficio privatizzazioni provinciale

- Competenze 56
- Dipendenza degli uffici privatizzazioni provinciali 56 bis

- Predisposizione del piano per l'acquisto della proprietà delle azioni	Art. 57
- Richiesta dei mutui da erogare	58
- Piano quinquennale	59
- Ufficio privatizzazione provinciale ed erogazione di fondi	60
- Servizio di investimento a breve termine	61
- Sperimentazione nelle imprese minori	62
- Comunicazione del rendimento del lavoro	63
- Ripartizione di utili	64

Ufficio privatizzazione interregionale

- Competenze	65
- Stima dei fondi occorrenti	66
- Richiesta di finanziamenti dell'ufficio privatizzazioni interregionale	67
- Progressione delle privatizzazioni	67 bis
- Direzione dell'ufficio interregionale	68
- Organizzazione della verifica del rendimento	68 bis
- Sintesi dell'andamento della produttività	69
- Andamento del mercato nazionale e internazionale	70
- Investimenti azionari	71

M) - LA PRIVATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A) - Principi

- Scopi della privatizzazione della P.A.	72
- Contenuti della privatizzazione della P.A.	73
- Servizi oggetto della privatizzazione	74
- Mobilità dei dipendenti pubblici in funzione del rendimento	75
- I due livelli della privatizzazione	76
- Personale della privatizzazione superiore. Personale dirigente.	77
- Personale esecutivo e di concetto della privatizzazione di I° livello	78
- Controllo del rendimento	79
- Secondo livello di privatizzazione della P.A.	80
- Compiti essenziali ed operativi. Percettuali.	81

B) - MODALITA' DELLA PRIVATIZZAZIONE DELLA P.A.

- Individuazione delle funzioni essenziali ed operative	82
- Natura delle funzioni operative	83
- Esempi per la struttura di sicurezza	83 bis
- Esempi per la pubblica istruzione	83 ter
- Funzioni amministrative della funzione scolastica	83 quater
- I professionisti incaricati di individuare le funzioni essenziali	84
- Accertamenti dei professionisti e loro sintesi interregionale	85
- Controllo della commissione di vigilanza	86

- Una commissione di vigilanza per ciascun settore amministrativo Art. 87
- Nomina della commissione di controllo 88
- Componenti della commissione di vigilanza 89
- Esiti dei controlli 90
- Le regioni si uniformano alla privatizzazione operata dallo Stato 91

C) - UFFICI PRIVATIZZAZIONI E PIANIFICAZIONE

- Uffici privatizzazioni 92
 - Ufficio privatizzazione regionale
- Compiti dell'ufficio privatizzazione regionale 93
- Contenuto della privatizzazione della P.A. 94
- Coordinamento provinciale 95

Fasi della privatizzazione delle funzioni essenziali del I° livello (PRIVATIZZAZIONE SUPERIORE)

- Fasi 96
- Fasi della privatizzazione delle funzioni di 2° livello 97
- Bilancio annuale delle privatizzazioni 98
- Privatizzazione degli organi regionali e provinciali 99
- Richiesta dei fondi necessari all'ufficio privatizzazioni interregionale IOO
- Norme regionali IOO bis

Uffici privatizzazioni interregionali

- Competenze IOI
- Privatizzazione uniforme delle regioni IO2
- Sintesi nazionale della privatizzazione IO3
- Esiti della sperimentazione della privatizzazione per fasi IO4

UFFICIO PRIVATIZZAZIONI INTERREGIONALE DEL SETTORE DI DECENTRAMENTO NAZIONALE CENTRO ITALIA

- Competenze IO5
- Operatività delle imprese nel sud Italia IO6
- Complementarietà regionale IO7
- Personale dell'ufficio privatizzazioni interregionale IO8

Uffici privatizzazioni provinciali

- Competenze IO9
- Privatizzazione per fasi IIO
- Trasmissione del rendiconto sulle privatizzazioni III
- Bilancio annuale I12

D) - L'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' PUBBLICHE E PRIVATE DELLO STATO

- Collegamento tra riforme e privatizzazioni I13
- Organi di collegamento I14

- Obiettivi di sviluppo

Art. II5

E) - OBIETTIVI COLLEGATI CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROPRIETA'
DELLE IMPRESE

- Articolazione di funzioni in relazione a situazioni di
recesso economico II6
- Aumento della produzione nazionale II7
- Retribuzione in misura ridotta II8
- Obiettivi dello sviluppo II9
- Complementarietà provinciale I20
- Ipotesi di sviluppo regionale I21
- Complementarietà interregionale I22

OBIETTIVI COLLEGATI CON IL PROGETTO DI RIFORMA DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

- Pianificazione dell'assunzione di diplomati e laureati I23
- I due livelli di trasformazioni complesse I24
- Obiettivo generale dello sviluppo I25

OBIETTIVI COLLEGATI CON LA RIFORMA DELLE FORZE DI POLIZIA

- Programmazione della realizzazione di nuove imprese
nel meridione d'Italia I26
- Previsione delle minori spese derivanti dalla sicurezza I27
- Programmazione di uno sviluppo sociale più ampio I28

IPOTESI DI PROGETTO DI LEGGE

LA PRIVATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE PUBBLICHE E PRIVATE :

H) - LA PROPRIETA' DEI MEZZI DI PRODUZIONE DELLE IMPRESE;

M) - LA PRIVATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

H) - LA PROPRIETA' DEI MEZZI DI PRODUZIONE DELLE IMPRESE.

A) - Principi.

Art. 1

La proprietà delle imprese e la privatizzazione della P.A. come rimedio al cattivo funzionamento delle imprese. La privatizzazione della pubblica amministrazione e l'estensione dell'iniziativa privata, della proprietà dei mezzi di produzione a tutti i dipendenti dell'impresa privata, sono gli elementi che possono correggere per buona parte il cattivo funzionamento produttivo delle imprese e contenere più efficacemente gli effetti negativi delle crisi economiche, che investono periodicamente ogni Stato capitalista, che basa il suo sviluppo economico sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e sul libero mercato.

Art. 2

Estensione della proprietà dei mezzi di produzione. Il primo fondamentale elemento che unisce gli interessi degli operatori dell'impresa privata, è l'estensione ad essi, nessuno escluso, della proprietà dei mezzi di produzione, ora posseduti dall'imprenditore proprietario, dagli azionisti delle società di capitali e dai soci di imprese cooperative di produzione.

Art. 3

Opportunità delle trasformazioni economiche. L'evoluzione sociale è ormai pronta per operare le trasformazioni economiche, che comportino la partecipazione di tutti i lavoratori dell'impresa alla proprietà dei mezzi di produzione.

Art. 4

Maggiore produttività del capitale. Con la proprietà dei mezzi di produzione da parte di tutti i lavoratori dell'impresa, gli stessi

renderanno sempre più produttivo il capitale che a loro appartiene.

Art. 5

Incrementi della produttività e riforme sociali. La proprietà dei mezzi di produzione da parte di tutti i lavoratori dell'impresa è necessaria altresì per reperire i fondi occorrenti alla realizzazione delle riforme sociali, di cui lo Stato repubblicano ha bisogno, al fine di superare momenti di crisi economica, sociale e culturale e per raggiungere livelli più elevati di sviluppo.

Art. 6

Maturità sociale. La maturità sociale di uno Stato evoluto esige la partecipazione di tutti alla proprietà delle imprese, in modo differenziato secondo le capacità economiche, intellettuali e di organizzazione.

Art. 7

Efficienza dell'ordinamento statale. Le riforme sociali unite alla privatizzazione conferiranno efficienza all'ordinamento statale, consentendogli così di perseguire lo sviluppo produttivo e sociale per fasi programmabili con piani di sviluppo poliennali ed annuali.

B) - Organizzazione dei rapporti economici nell'impresa.

Art. 8

Acquisto della proprietà dei mezzi di produzione. La proprietà dei mezzi di produzione dell'impresa si ottiene attraverso l'acquisto delle azioni o quote sociali della stessa, che viene facilitato con mutui agevolati per i meno abbienti.

Art. 9

Infiltrazioni della criminalità organizzata. La possibilità di infiltrazione della criminalità organizzata nella proprietà dell'impresa, si fronteggia con una efficace struttura di sicurezza, cui il Governo è delegato a porre mano entro il termine di 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Investimenti produttivi nelle regioni meridionali. Nelle regioni ad alto tasso di criminalità organizzata, in attesa che venga realizzata una capillare rete preventiva, investigativa e di poliziotto di quartiere, gli investimenti nei grandi, medi e piccoli complessi produttivi è consentito solo a società con capitale sociale superiore a 100.000.000 e con sede sociale nelle regioni del centro nord.

Gli azionisti di queste società saranno piccoli, medi e grandi azionisti, di cui i primi saranno divenuti tali attraverso la privatizzazione prevista dalla presente legge.

Art. 11

Sperimentazione dell'azionariato diffuso. A titolo sperimentale, prima della realizzazione della rete preventiva e investigativa nazionale, la proprietà delle azioni sarà diffusa tra piccoli azionisti che prestano attività lavorativa in imprese campione, nelle percentuali stabilite dal Ministro del tesoro, rispetto al totale delle aziende delle regioni meridionali.

In queste aziende sarà presente in via continuativa, la pubblica sicurezza, che controllerà tutti i movimenti di persone e di merci, con accertamenti sulla provenienza delle stesse e sui fornitori italiani e stranieri.

C) - Le azioni, quote sociali e utili di esercizio.

Art. 12

Appartenenza delle azioni o quote sociali. Le azioni o quote sociali appartengono a tutti i soci delle imprese che vi prestano attività lavorativa.

Art. 13

Divisione del capitale sociale. Il capitale delle imprese in cui viene sperimentata la partecipazione alla proprietà dei mezzi di produzione dell'impresa da parte dei lavoratori dipendenti che vi espletano attività lavorativa, viene diviso in azioni o quote sociali appartenenti ai soci lavoratori delle medesime.

Tali azioni o quote sociali nel loro ammontare complessivo costituiscono il capitale sociale.

Il capitale sociale serve per la produzione del reddito da ripartire tra i soci, in termini di stipendio e di utili a fine esercizio.

Art. 14

Valore delle azioni. Le quote sociali avranno un valore stabilito dalle imprese, ma dovrà essere uguale per tutte le imprese del medesimo settore produttivo, ove si effettua la sperimentazione.

Art. 15

Acquisto delle quote sociali da parte di extraeuropei. L'acquisto di azioni da parte di operatori extraeuropei, è possibile solo se gli stessi espletano attività lavorativa in una impresa della quale sono possedute le quote sociali.

Art. 16

Massimo delle quote sociali acquistabili dagli extraeuropei.
Sarà stabilita la percentuale massima di quote sociali che potranno essere acquistate da organismi extraeuropei; tuttavia non deve essere superata quella indicata per i soci singoli, cioè il 5 per cento.

Art. 17

Quote sociali e attività nell'azienda. Le azioni potranno essere vendute, acquistate con atto privato, o mediante il mercato di borsa, ma l'acquirente dovrà essere o divenire socio almeno di una impresa di cui ha acquisito un certo numero di quote sociali.

Art. 18

Rappresentanza del socio. Se le azioni o quote sociali appartengono a imprese diverse il socio dovrà essere rappresentato in quelle ove non espleta attività lavorativa.

Art. 19

Appartenenza al consiglio di amministrazione. Non potrà appartenere al consiglio di amministrazione, il socio che pur possedendo una percentuale di azioni superiore a quella degli altri, non presti attività lavorativa nella stessa impresa.

Art. 20

Attività lavorativa nell'impresa. Il socio con quote sociali in più imprese è tenuto a prestare attività lavorativa, in quella in cui possiede il maggior numero di azioni.

Art. 21

Rappresentanza del socio che non presta attività lavorativa. Nelle imprese in cui il socio non presta attività lavorativa e di cui possiede un certo numero di azioni, lo stesso dovrà essere rappresentato da chi invece vi presta attività lavorativa, ma senza raggiungere la rappresentanza di più di 1/10 del capitale sociale.

Art. 22

Partecipazione del rappresentante. Il rappresentante deve partecipare obbligatoriamente a tutte le riunioni dell'assemblea dei soci e presentare proposte per una organica programmazione delle scelte produttive delle imprese.

Art. 23

Quote sociali e stipendio. Le quote sociali danno diritto allo stipendio mensile e agli utili di fine esercizio.

Art. 24

Decurtazioni. Lo stipendio mensile non subisce decurtazioni salvo che il socio non stia assente per periodi di tempo superiori a certi valori, che sono indicati nella normativa vigente.

Art. 25

Utili di fine esercizio. Gli utili di fine esercizio verranno corrisposti in proporzione alle giornate di presenza nelle imprese.

Alienazione delle azioni o quote sociali.

Art. 26

Quantità minima di quote sociali. Non può essere venduta la quantità minima di quote sociali o azioni, stabilita con regolamento del Ministro del lavoro, e prevista per l'acquisizione dell'utile di fine esercizio, sufficiente a costituire una componente produttiva cui corrisponda un certo stipendio mensile proporzionato alle esigenze sociali e familiari del collaboratore della impresa.

Art. 27

Corrispondenza delle quote sociali allo stipendio. Ad uno stipendio mensile di un certo livello devono corrispondere quelle quote sociali che forniscano l'utile corrispondente, cioè sufficiente al reinvestimento produttivo nell'impresa per lo sviluppo ulteriore della stessa.

Tale utile può essere investito o non reinvestito. Se non lo è determina la stasi dello sviluppo; se lo è invece determina uno sviluppo produttivo adeguato ai maggiori obiettivi che si pone l'impresa.

Art. 28

Lavoro e quote sociali. Il lavoro del nuovo proprietario dell'impresa è condizionato al possesso di un numero minimo di quote sociali, le quali gli garantiscono un certo stipendio mensile e relativi utili di fine esercizio.

Ripartizione di utili

Art. 29

Ripartizione differenziata di utili. Il socio che fa parte del ~~del~~ Consiglio di amministrazione avrà diritto a fine anno ad una ripartizione di utili maggiore di quella conferita agli altri soci, proprio al fine di stimolare la sua capacità di organizzazione dell'impresa.

Art. 30

Quote sociali in imprese diverse. Potrà essere prevista la possibilità di possedere quote sociali o azioni di imprese diverse, ma senza che si verifichino situazioni di monopolio e prevedendo la percentuale di azioni che il socio può detenere nell'ambito della stessa impresa, che non potrà superare il 5 %x del totale.

Art. 31

Trasformazione delle grandi, medie e piccole imprese. Deve essere sperimentata la trasformazione delle grandi, medie e piccole imprese di capitali, in società cooperative di produzione in misura del 60 per cento del totale delle imprese presenti sul territorio nazionale.

Gli esiti della sperimentazione in termini di aumento o diminuzione della produttività del capitale e del lavoro, potrà far allargare o diminuire per settori di attività, la trasformazione delle imprese in cooperative di produzione.

E) - Modalità dell'acquisto di azioni o quote sociali delle aziende e secondo il numero degli addetti.

Art. 32

Sperimentazione della proprietà delle imprese da parte dei lavoratori. A titolo sperimentale per un numero di dipendenti pari a 10.000 unità per ciascuna regione dello Stato e pari a 50.000 unità per le regioni più industrializzate, appartenenti ad imprese con più di 200 dipendenti del settore privato di produzione; ogni anno viene destinata quota parte dello stipendio mensile all'acquisto delle azioni o quote sociali dell'impresa di appartenenza.

Tale acquisto viene fatto secondo richiesta presentata dal prestatore di lavoro dipendente dall'impresa.

Per le imprese delle regioni meridionali d'Italia, verrà compiuta una sperimentazione su 1.000 lavoratori dipendenti per ciascuna regione, al fine di controllare che le stesse imprese non siano ~~xxx~~ oggetto di azioni delittuose da parte della criminalità organizzata, nelle attività di produzione, di scambio e di approvvigionamento dei materiali. A tal fine si seguiranno i criteri indicati nell'art. 11.

Art. 33

Mutui agevolati. Per l'acquisto di azioni vengono concessi al dipendente prestiti agevolati, ad un tasso proporzionato al suo reddito, onde favorire l'accesso alla proprietà delle quote sociali dell'impresa.

Art. 34

Accensione di prestiti pubblici. Al fine di reperire i fondi necessari per il conferimento di mutui agevolati, sono accesi prestiti

pubblici con emissione di titoli di stato, che potranno essere acquistati dai dipendenti delle aziende, proprio per rendere possibile per gradi l'acquisto delle azioni da parte di aliquote stabilite di lavoratori delle imprese.

Art. 35

Piano del Ministero del bilancio. Il Ministero del bilancio predisporrà un piano per l'erogazione dei fondi devoluti all'acquisto di azioni da parte dei lavoratori di impresa, e il Ministero delle finanze appronterà un piano permanente per il reperimento sul mercato mobiliare dei fondi necessari alla concessione di mutui agevolati diretti all'acquisto di azioni.

Art. 36

Durata della sperimentazione. La sperimentazione ha durata ~~per~~ 3-anni dall'entrata in vigore della presente legge. Dopo tale periodo temporale, se la produttività dell'impresa secondo la valutazione degli organi del consiglio di amministrazione, sarà aumentata, l'allargamento della proprietà delle azioni sarà esteso alle altre imprese delle stesse dimensioni presenti in ciascuna regione.

Altrimenti le azioni dei dipendenti saranno poste in vendita ed acquistate dagli attuali capitalisti ed imprenditori.

Art. 37

Percentuali delle azioni possedute dai dipendenti. La proprietà dell'impresa da parte dei lavoratori dipendenti non potrà superare il 60 per cento delle azioni sociali, salvo diversa volontà manifestata dai proprietari della medesima, in presenza di una produttività del lavoro crescente e salvo diversa organizzazione derivante dal patto sociale stabilità tra imprenditori e dipendenti, rappresentati dai sindacati di categoria.

Art. 38

Età richiesta per divenire socio. L'età richiesta per divenire socio di ogni impresa o cooperativa di produzione è fissata al compimento del 18° anno.

Art. 39

Mutui agevolati con piano poliennale. Vanno previsti dei piani poliennali della durata di anni 5 ciascuno, per favorire con mutui agevolati l'investimento del risparmio popolare nella proprietà delle azioni di impresa, da parte dei dipendenti della medesima e da parte di cittadini non dipendenti.

Art. 40

Estensione della sperimentazione. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la sperimentazione è estesa alle imprese con meno di 200 addetti.

Art. 41

Lavoratori autonomi. I lavoratori autonomi dovranno riunirsi in società ai fini dell'amministrazione comune delle attività produttive per fini fiscali e di pianificazione economica.

Art. 42

Esiti della sperimentazione. Se la sperimentazione sui livelli di produttività delle imprese darà come risultato l'aumento delle capacità produttive e dei profitti di impresa, la proprietà delle imprese sarà estesa per un numero di 50.000 lavoratori per regione e con riferimento a tutti i tipi di aziende.

Le quote sociali relative alla ripartizione del capitale di impresa saranno acquisite con i fondi attraverso mutui agevolati, ad un tasso variabile e proporzionale al reddito posseduto da ciascun lavoratore dipendente.

L'entità dei mutui e le quantità dei conferimenti per ciascuna impresa saranno stabiliti dagli uffici privatizzazioni, competenti secondo la dimensione dell'impresa e secondo la sua sede sociale. Tali uffici stabiliranno le scadenze e le quantità delle rate di rimborso dei prestiti per ciascun stipendio.

E) - Uffici privatizzazioni.

Ufficio privatizzazioni regionale.

Art. 43

Competenze. L'ufficio privatizzazione della proprietà delle imprese regionali, avrà il compito di gestire direttamente la vendita di azioni o quote sociali, a coloro che espletano le attività lavorative nelle imprese che hanno un numero di addetti superiore a 100 unità.

Art. 43 bis

Componenti dell'ufficio privatizzazioni regionale. I componenti dello ufficio privatizzazioni regionale appartengono per il 50 per cento al Ministero del Bilancio e per il restante 50 per cento a liberi professionisti privati che hanno assunto l'incarico con contratto a termine, su presentazione di specifico progetto di ~~sper~~ privatizzazione per le funzioni dirigenziali.

Le funzioni esecutive, di concetto di carattere amministrativo, saranno devolute totalmente a imprese private di servizi, con contratto a termine, sulla base della migliore offerta economica.

Art. 43 ter

Ufficio investimenti azionari. Nell'ambito dell'ufficio privatizzazioni regionale, funzionerà una sezione per gli investimenti azionari di aziende di dimensione regionale, la quale avrà la funzione di dare a tutti coloro che desiderano acquistare azioni di imprese regionali, le indicazioni finanziarie e produttive più opportune per compiere gli investimenti più remunerativi.

Art. 43 quater

Vigilanza sul rendimento. La commissione di controllo regionale con sezioni in ogni provincia della regione, effettuerà una azione di vigilanza sul rendimento dei funzionari statali e direttivi degli uffici privatizzazioni regionali, delle sezioni provinciali, degli uffici privatizzazioni provinciali e delle sezioni regionali degli uffici privatizzazioni interregionali, al fine di verificare il sufficiente rendimento di tale personale, nel rispetto degli orari e soprattutto nelle attività operative dirette ad organizzare la privatizzazione regionale, provinciale e quella interregionale.

Art. 43 quinquies

Sanzioni. In caso di accertata inadempienza di funzionari e direttivi statali e di imprese private che hanno assunto l'incarico con contratto a termine, verranno inflitte delle sanzioni, che per i primi saranno costituite dal richiamo verbale, dalla censura, dalla sanzione pecuniaria e dalla sospensione dal servizio da 1 a 6 mesi, con trasferimento ad altro settore produttivo; e per i secondi saranno rappresentate da penali fissate nei contratti a termine e dalla esclusione da altri contratti nei casi più gravi.

Art. 44

Coordinamento degli uffici privatizzazioni delle province della regione. L'ufficio privatizzazioni regionale ha altresì il compito di coordinare le privatizzazioni operate dagli omonimi uffici privatizzazioni provinciali; con riferimento all'uniforme trasferimento della proprietà delle imprese provinciali, per categorie di attività produttive e per numero di addetti.

Art. 45

Ripartizione dei mutui agevolati. I mutui agevolati erogati dal Ministero del tesoro, verranno ripartiti tra le imprese di livello

regionale e quelle di minore livello provinciale, sulla base di un piano di ripartizione dei fondi tra le varie imprese citate, in modo che vengano distribuite le risorse per rami di attività, anche con riferimento ai settori economici che hanno bisogno di una maggiore produttività del lavoro e dei capitali.

Art. 46

Fabbisogno di mutui agevolati. L'ufficio privatizzazioni regionale comunicherà al Ministero delle finanze, il fabbisogno di mutui agevolati per il biennio successivo alla data di emanazione della presente legge, al fine della pianificazione dell'accensione di prestiti pubblici, ottenuti con l'emissione di titoli di stato da collocare sul mercato mobiliare.

Art. 47

Piano regionale per le privatizzazioni. L'ufficio privatizzazioni regionale forma il piano regionale di privatizzazione, relativo alla complessa operazione economica che tende a trasferire la proprietà delle imprese ai lavoratori dipendenti.

Ciò sarà ottenuto secondo una pianta regionale che individua le aree produttive con le varie imprese di dimensione regionale, nazionale e provinciale.

Il programma iniziale prevede la privatizzazione riferita a 50.000 dipendenti per regione e per anno, che divengono proprietari delle aziende in cui lavorano.

Questo numero annuale riguarda le regioni del nord e del centro Italia più industrializzate. Il Ministro dell'industria stabilirà quali sono da considerare regioni più industrializzate.

Per le regioni meno sviluppate dal punto di vista produttivo, gli addetti alle aziende che diverranno proprietari delle stesse in misura differenziata, ammontano a 10.000 unità.

Art. 48

Incremento annuale del piano. Il piano dovrà prevedere un incremento annuale per ciascuna regione, nel numero di dipendenti che divengono proprietari dell'impresa, se l'esito della sperimentazione della produttività delle aziende risulta positivo.

Art. 49

Partecipazione alla proprietà delle azioni. La partecipazione alla proprietà delle azioni in ciascuna impresa o azienda regionale, provinciale o interregionale, deve essere riferita a tutti i dipendenti in misura differenziata secondo le varie capacità

economiche, organizzative e funzionali.

Art. 50

Progresso annuale della partecipazione. Il piano regionale dovrà prevedere la progressione annuale della partecipazione alla proprietà delle azioni, prevedendo le fasi e i tempi di partecipazione che portino ad una completa trasformazione per tutte le aziende di un certo settore produttivo.

Questa progressione sarà realizzata d'intesa con l'ufficio privatizzazione interregionale, in modo da adottare la stessa progressione nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

Art. 51

Modalità della partecipazione. La partecipazione alla proprietà delle azioni da parte di dipendenti di impresa, è effettuata ~~con~~ con propri fondi disponibili o con mutui agevolati erogati dal Ministero del tesoro. Le regioni per la loro privatizzazione potranno emettere prestiti pubblici regionali.

L'ufficio privatizzazioni regionale predisporrà il piano regionale di ripartizione dei fondi pubblici occorrenti per la erogazione dei mutui agevolati.

Tale piano verrà trasmesso all'ufficio privatizzazioni interregionale, al fine di compiere una equa ripartizione dei capitali tra le regioni e per stabilire il fabbisogno per settore di decentramento nazionale.

Art. 52

Coordinamento degli uffici privatizzazioni provinciali. L'ufficio privatizzazioni regionale coordina gli uffici provinciali di ciascuna regione, i quali erogheranno entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i mutui agevolati per l'acquisto delle azioni o quote sociali, da parte dei dipendenti di imprese con meno di 30 dipendenti.

In ciascun ufficio privatizzazioni provinciale esisterà una sezione dell'ufficio regionale che erogherà i fondi occorrenti per i mutui e predisporrà il piano di privatizzazione della provincia, riferito alle aziende di dimensione regionale presenti nei capoluoghi di provincia e nel loro territorio.

Art. 53

Sperimentazione dell'ufficio privatizzazioni regionale sulla produttività. L'ufficio privatizzazioni regionale effettuerà delle sperimentazioni per verificare la quantità delle azioni in aziende provinciali o regionali, che fanno aumentare la produttività

del lavoro e del capitale, nel loro ammontare complessivo riferito alla totalità; ciò al fine di analizzare se la maggiore o minore disponibilità di azioni o quote sociali da parte dei lavoratori, rispetto al proprietario o agli azionisti capitalisti, contribuisca al maggiore rendimento del capitale e del lavoro.

Gli esiti positivi della sperimentazione potranno far aumentare la percentuale di azioni che vengono acquisite dai lavoratori dipendenti. Tale percentuale non potrà essere superiore a quella concordata con il patto sociale tra lavoratori dipendenti e attuali proprietari delle imprese.

La sperimentazione sarà organizzata secondo la dimensione dell'azienda e secondo la sua distribuzione nel territorio regionale, tenendo conto quindi del capitale sociale versato, del tipo di attività produttive e commerciali svolte.

I risultati della sperimentazione saranno trasmessi all'ufficio privatizzazioni interregionale per il confronto con altre realtà regionali e quindi per pianificare l'articolazione delle percentuali del possesso delle azioni, da parte di lavoratori, proprietari, imprenditori e azionisti capitalisti.

La pianificazione di cui sopra terrà conto delle situazioni ambientali, lavorative ed economiche di ciascuna realtà regionale.

Art. 54

Patto sociale relativo alla percentuale delle quote sociali.

Verrà stabilito un patto sociale tra le associazioni di imprenditori regionali e provinciali e i sindacati dei lavoratori, al fine di stabilire la percentuale di quote del capitale sociale che potranno essere vendute ai lavoratori che prestano la loro attività lavorativa nelle aziende, al di sopra del 40 per cento.

Sarà altresì stabilita la percentuale massima di quote sociali possedute dai lavoratori dipendenti, se la produttività del lavoro e del capitale, con la proprietà delle azioni da parte dei lavoratori dà esiti positivi.

I sindacati confederali e quelli maggiormente rappresentativi dei lavoratori, stabiliranno con le associazioni degli imprenditori corrispondenti, le percentuali di produttività e di utile che possono far aumentare i rapporti tra le azioni possedute dai lavoratori e quelle possedute dagli imprenditori.

Tale limite non potrà superare l'80 per cento del totale delle azioni o quote sociali che costituiscono il capitale sociale. Gli accordi citati potranno essere stabiliti annualmente.

Art. 55

Rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione.

I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione delle imprese, tutelano gli interessi della produzione generale e la produttività del capitale degli azionisti e dei lavoratori possessori di quote sociali.

~~XXXXXXXXXX~~

UFFICIO PRIVATIZZAZIONI PROVINCIALE

Art. 56

Competenze. L'ufficio privatizzazioni provinciale sarà tenuto ad organizzare la partecipazione alla proprietà delle azioni da parte di imprese che hanno meno di 100 addetti.

Per quanto riguarda i componenti l'ufficio provinciale vale quanto detto nell'art. 43 bis.

Art. 56 bis

Dipendenza degli uffici privatizzazioni provinciali. Gli uffici privatizzazioni provinciali dipenderanno come quelli regionali e inter-regionali, dal Ministero del bilancio, ed avranno al loro interno delle sezioni che informano i dipendenti di imprese provinciali, sugli investimenti più remunerativi nelle imprese della provincia, al fine di poter permettere i più oculati investimenti produttivi da parte del lavoratore, nella propria come in altre aziende.

Art. 57

Predisposizione del piano per l'acquisto della proprietà delle azioni. L'ufficio privatizzazioni provinciale predisporrà un piano di partecipazione alla proprietà delle azioni o quote sociali delle imprese della provincia, distinto per settori di decentramento provinciale, corrispondenti a quelli di cui alla organizzazione territoriale delle USL in ciascuna provincia.

Per ciascun settore di decentramento saranno organizzate le aziende da privatizzare per settori di attività, per numero di addetti, in modo da organizzare una uniforme partecipazione alla proprietà delle aziende nella provincia.

Art. 58

Richiesta dei mutui da erogare. L'ufficio provinciale farà una richiesta all'ufficio privatizzazioni regionale sui mutui da erogare, per favorire l'investimento del risparmio popolare nella proprietà delle aziende di dimensione provinciale. Questi mutui dovranno essere distribuiti nei vari settori di decentramento, secondo la presenza delle aziende interessate dalla partecipazione dei lavoratori alla proprietà delle azioni o quote sociali.

Art. 59

Piano quinquennale. L'ufficio provinciale ha il compito di compilare un piano quinquennale da trasmettere all'ufficio omonimo regionale, sulla previsione per tipi di produzione e per settori di decentramento e per numero di addetti alle imprese, dell'allargamento progressivo e per fasi stabilite della proprietà delle imprese nei confronti dei loro dipendenti.

Come in ambito regionale tale partecipazione dovrà riguardare tutti gli addetti dell'impresa.

Art. 60

Ufficio privatizzazione provinciale ed erogazione di fondi.

Gli uffici privatizzazioni provinciali erogheranno i fondi per l'acquisto delle azioni, attraverso gli uffici tesoreria provinciali.

La commissione di controllo verificherà l'attività direttiva e dirigenziale anche degli uffici tesoreria, in funzione del produttivo impiego dei fondi giacenti per periodi limitati e destinati alla erogazione di mutui agevolati necessari per l'acquisto di azioni da parte dei lavoratori.

Art. 61

Servizio di investimento a breve termine. Il servizio di investimento a breve termine di cui all'articolo precedente, sarà affidato in parte non superiore al 60 per cento alle banche private che saranno aggiudicatrici dello stesso.

Tale percentuale potrà aumentare in relazione al rendimento dei dirigenti dell'ufficio tesoreria che avranno il medesimo incarico. Il rendimento sarà riferito alla quantità di utili che vengono tratti dagli investimenti citati.

Art. 62

Sperimentazione nelle imprese minori. Viene sperimentata nelle imprese minori ~~xxxxxx~~ con meno di 6 addetti, entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge, la proprietà delle aziende in proporzione degli interi conferimenti, o la titolarità comune

dell'impresa, al fine di valutare l'aumento del rendimento del capitale e del lavoro, per stabilire se la titolarità delle attività produttive minori ed artigianali può essere iniziata con la partecipazione di tutti coloro che prestano attività lavorativa nella ditta e quindi per stabilire la compartecipazione agli utili; o se invece è più produttivo tenere distinto il titolare proprietario e gestore dell'azienda, dagli addetti impiegati, operai o lavoratori.

Art. 63

Comunicazione del rendimento del lavoro. Periodicamente l'ufficio privatizzazioni provinciale comunicherà all'ufficio regionale, lo andamento del rendimento del lavoro nelle imprese provinciali e in quelle minori artigianali e a conduzione familiare, nella quale è stata data la proprietà dei mezzi di produzione e la titolarità di imprenditore ai dipendenti maggiorenni.

Art. 64

Ripartizione di utili. Gli utili saranno ripartiti a fine esercizio secondo le attività e passività del bilancio annuale, in modo differenziato secondo gli accordi stabiliti nell'ambito dell'impresa in base ai quali spetterà una percentuale maggiore a chi ha la responsabilità di amministrazione della stessa e di gestione economica e finanziaria.

Per le imprese artigianali i compensi saranno uguali per tutti coloro che partecipano all'attività lavorativa, salve le differenziazioni per quelle attività che comportano una attività organizzativa di carattere gestionale e finanziario, per le quali verranno previste delle differenziazioni nell'acquisizione degli utili di fine esercizio.

UFFICIO PRIVATIZZAZIONI INTERREGIONALE

Art. 65

Competenze. L'ufficio privatizzazioni interregionale ha funzioni di gestione delle attività di trasferimento della proprietà delle azioni dagli attuali azionisti, per la parte stabilita dal patto sociale, ai dipendenti di impresa nazionale, con numero di addetti superiore a 1.000 unità.

Si tratterà di imprese nazionali presenti nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia.

L'ufficio interregionale, ha anche funzioni di coordinamento delle stesse attività compiute dagli uffici privatizzazioni regionali nei confronti di imprese di livello regionale.

Nella regione ove è ubicato avrà gli stessi compiti dell'ufficio privatizzazioni regionale, nei confronti delle imprese di livello regionale e degli uffici privatizzazioni provinciali.

Art. 66

Stima dei fondi occorrenti. L'ufficio interregionale procede alla stima dei fondi occorrenti per i mutui agevolati, al fine di favorire l'investimento del risparmio popolare nelle azioni delle imprese nazionali.

Compie altresì la ripartizione dei medesimi fondi tra le regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, sulla base di un piano di ripartizione presentato da ciascun ufficio privatizzazioni regionale.

Art. 67

Richieste di finanziamenti dell'ufficio privatizzazioni interregionale. Sulla base dei mutui richiesti e della ripartizione prevista per il futuro sulla base dei piani regionali, l'ufficio interregionale, invierà le richieste di finanziamento per il quinquennio successivo all'ufficio privatizzazioni ~~del centro~~ interregionale del settore centro Italia, sito a Roma, il quale opererà la sintesi nazionale, attraverso la valutazione delle richieste del centro, nord e sud Italia.

Sulla scorta dei finanziamenti occorrenti, l'ufficio privatizzazioni del settore di decentramento nazionale centro Italia, dipendente dal Ministero del bilancio, procederà alla ~~compilazione~~ individuazione dei fondi necessari e recuperabili con riduzioni di determinati capitoli di bilancio o con l'accensione di prestiti pubblici, ottenuti con l'emissione di buoni del tesoro o di altri titoli di Stato.

L'individuazione citata sarà costituita da un piano di ripartizione che prevede i fondi necessari per le imprese nazionali con più di 1.000 addetti presenti nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale e che prevede i fondi richiesti dalle varie regioni, suddivisi per le imprese regionali e per quelle provinciali.

Art. 67 bis

Progressione delle privatizzazioni. Come in ambito regionale l'ufficio interregionale, dovrà fissare una progressione della privatizzazione delle imprese nazionali che contano più di 1.000 dipendenti; nel senso che secondo la maggiore produttività del capitale e del lavoro e secondo la disponibilità di fondi di bilancio, sarà aumentato il numero dei 50.000 lavoratori indicati per ogni anno e per regione, che diventano proprietari delle azioni delle imprese ove lavorano, ed ubicate nelle regioni più industrializzate.

Sarà aumentato conseguenzialmente anche il numero dei 10.000 lavoratori, attraverso il contributo delle imprese nazionali, per quelle regioni che abbiano un tasso di sviluppo industriale e commerciale minore.

In funzione della maggiore sicurezza raggiunta per effetto della riforma del settore delle forze dell'ordine, verrà anche programmato l'inizio dell'azionariato popolare anche nelle regioni del sud Italia.

Art. 68

Direzione dell'ufficio interregionale. L'ufficio privatizzazioni interregionale viene diretto per il personale direttivo e dirigenziale da impiegati e funzionari del Ministero del bilancio, per metà presenti nella sede centrale e per metà appartenenti alle regioni di ciascun settore di decentramento. Questo personale costituirà la metà del totale degli addetti all'ufficio privatizzazioni interregionale.

L'altro 50 per cento è costituito da liberi professionisti con più di 5 anni di esercizio della professione, i quali vengono incaricati con contratto a termine, in seguito alla approvazione del miglior progetto che individui sistematiche di privatizzazione valide sul piano del funzionamento e del raggiungimento di maggiori livelli di produttività delle imprese.

Il personale esecutivo e di concetto, farà parte di ditte private incaricate con contratto a termine, sulla base della migliore offerta di servizi amministrativi.

Art. 68 bis

Organizzazione della verifica del rendimento. La commissione di controllo istituita in ciascun ambito regionale, opererà la verifica sul rendimento di addetti pubblici e privati degli uffici privatizzazioni interregionali e sezioni regionali, al fine di rendere sempre più elevata l'organizzazione del funzionamento degli uffici privatizzazioni.

Art. 69

Sintesi dell'andamento della produttività. Sarà seguito da ciascun ufficio privatizzazioni interregionale, l'andamento della produttività del capitale e del lavoro nelle imprese nazionali, regionali e provinciali delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, al fine di fare una valutazione nei confronti di quelle che non hanno ancora sperimentato la partecipazione dei dipendenti alla proprietà delle azioni e di quelle come nelle zone meridionali, dove il capitale sociale è ancora proprietà di grandi azionisti capitalisti o di società.

Andranno anche valutate le maggiori o minori conflittualità sindacali, nelle imprese ove si è iniziata la sperimentazione di cui al comma precedente.

Le valutazioni sulle imprese nazionali saranno allegate a quelle regionali per le imprese di livello regionale e provinciale, e costituiranno la previsione produttiva per il successivo quinquennio, in modo da poter prevedere lo sviluppo produttivo e sociale di tale arco temporale, anche con riferimento ad una più ampia privatizzazione che può essere indicata nella percentuale di proprietà delle azioni o quote sociali, da parte dei dipendenti delle imprese.

Art. 70

Andamento del mercato nazionale e internazionale. L'ufficio privatizzazioni interregionale del Ministero del Bilancio, sito a Roma e competente per il settore di decentramento nazionale centro Italia, che opera la sintesi nazionale, opererà anche una indagine d'intesa e con la collaborazione degli altri settori di decentramento sull'andamento del mercato nazionale e internazionale, sulle capacità di assorbimento dei prodotti nazionali, dopo la trasformazione della proprietà dei mezzi di produzione di cui alla presente legge.

Art. 71

Investimenti azionari. Come per l'ambito regionale e provinciale, l'unità investimenti azionari dei dipendenti di impresa, dell'ufficio privatizzazioni regionale, darà ai dipendenti delle imprese private di livello nazionale con più di 1.000 dipendenti, le informazioni necessarie per operare gli investimenti più remunerativi nelle imprese nazionali, ma anche in quelle regionali e provinciali, con riferimento a rendimenti delle azioni, solidità finanziaria e produttiva delle imprese e all'assistenza materiale nell'esecuzione delle operazioni medesime.

M - LA PRIVATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A) - Principi.

Art. 72

Scopi della privatizzazione della pubblica amministrazione.

La privatizzazione della P.A. è la condizione necessaria per rendere produttivo il capitale impiegato nei servizi pubblici e il lavoro dei relativi dipendenti dei vari organismi statali, dai quali vengono creati beni e servizi, in modo che possano essere utilizzati per il progresso celere del funzionamento e dell'efficienza dell'intero sistema statale.

Art. 73

Contenuti della privatizzazione della P.A. La privatizzazione della pubblica amministrazione consisterà principalmente nello affidare funzioni prima espletate da dipendenti pubblici, ad imprese ed organi privati, che vengono incaricati con contratto a termine.

Art. 74

Servizi oggetto della privatizzazione. ~~La privatizzazione della P.A. consisterà principalmente nell'affidare~~ Si tratterà di servizi amministrativi non essenziali nella totalità con ~~alcune~~ determinate eccezioni, e di funzioni operative proprie di ciascuna amministrazione pubblica in determinate percentuali rispetto alla totalità degli addetti con funzioni operative.

Se cioè i dipendenti pubblici ridotti nel numero nelle varie attività operative ed amministrative, manterranno lo stesso rendimento degli operatori privati che li hanno sostituiti, la percentuale di presenza dei dipendenti pubblici rispetto alla totalità del personale, rimarrà invariata, altrimenti sarà soggetta ad ulteriore diminuzione.

Art. 75

Mobilità dei dipendenti pubblici in funzione del rendimento.

I dipendenti pubblici non saranno inamovibili, ma la permanenza nel loro impiego dipenderà dal rendimento accertato dalla commissione di vigilanza.

Art. 76

I due livelli della privatizzazione. La privatizzazione della P.A. avrà due livelli:

- a) -il primo livello riguarderà gli uffici statali che sono promotori dello sviluppo , come i Ministeri del Bilancio e programmazione economica, delle Finanze, del Tesoro, gli uffici privatizzazioni centrali e periferici del Ministero del Bilancio creati con l'attuale normativa. Il primo livello riguarderà altresì gli uffici statali che sono preposti all'attività burocratica, amministrativa e di indirizzo istituzionale, degli organi di vertice del potere esecutivo, legislativo e giudiziario, nello ambito dell'organizzazione statale e delle regioni autonome.

Questi organi sono gli enti che promuovono, con quelli di vertice dei tre poteri, lo sviluppo in via principale, attraverso le loro attività, di pianificazione, economiche e finanziarie.

Sono quelli che traducono le direttive di vertice in obiettivi da perseguire completamente e quindi costituiscono le funzioni fondamentali dell'efficienza statale.

- b) - Il secondo livello si riferirà a tutto il restante personale pubblico degli organi centrali e periferici della P.A.

~~Personale della privatizzazione superiore. Personale dirigente.
Il personale dirigente e direttivo degli organi della privatizzazione superiore di 1° livello, nelle loro strutture centrali e periferiche, sarà costituito per il 25 % dei dirigenti e direttivi, da dipendenti pubblici che abbiano superato il relativo concorso; per il 25 % da personale proposto dalle associazioni di imprese provinciali, regionali e nazionali che abbiano superato il relativo concorso; e per il restante 50 per cento da liberi professionisti incaricati con contratto a termine nelle varie circoscrizioni territoriali, il cui incarico sia stato conseguito in seguito alla scelta del migliore o dei migliori progetti relativi alla privatizzazione della P.A., conformemente ai principi indicati nella presente legge.~~

Art. 77

Personale della privatizzazione superiore. Personale dirigente.

Il personale dirigente e direttivo degli organi della privatizzazione superiore di 1° livello, nelle loro strutture centrali e periferiche, sarà costituito per il 25 % dei dirigenti e direttivi, da dipendenti pubblici che abbiano superato il relativo concorso; per il 25 % da personale proposto dalle associazioni di imprese provinciali, regionali e nazionali che abbiano superato il relativo concorso; e per il restante 50 per cento da liberi professionisti incaricati con contratto a termine nelle varie circoscrizioni territoriali, il cui incarico sia stato conseguito in seguito alla scelta del migliore o dei migliori progetti relativi alla privatizzazione della P.A., conformemente ai principi indicati nella presente legge.

Art. 78

Personale esecutivo e di concetto della privatizzazione di 1° livello.

Il 25 % del personale esecutivo e di concetto degli organi interessati da una privatizzazione superiore, apparterrà a personale pubblico mentre il restante 75 % sarà acquisito dalle imprese private con contratto a termine, aggiudicato alle imprese che presentano l'offerta più vantaggiosa per la P.A. dal punto di vista funzionale ed economico.

Art. 79

Controllo del rendimento. Sia il personale incaricato con contratto a termine, che quello rimasto pubblico, saranno controllati nel rendimento dalla commissione di vigilanza che lo valuterà ed adotterà la proposta di sanzioni disciplinari in caso di inadempienze.

Le sanzioni nei casi più gravi potranno riguardare l'allontanamento del personale pubblico dall'ufficio e la disdetta del contratto per le imprese private o il pagamento di penali previste negli accordi contrattuali.

Art. 80

Art. 60
Secondo livello di privatizzazione della P.A. Il ~~secondo~~ secondo
livello di privatizzazione della P.A., riguarda tutti gli altri
organi pubblici centrali e periferici, siti nelle varie regioni del
paese.

La privatizzazione nei confronti di questi organi riguarderà le funzioni essenziali/operative e quelle amministrative e non essenziali. Le seconde saranno per fasi stabilite dagli uffici privatizzazioni regionali e per mezzo del coordinamento interregionale, affidate ad imprese private con contratto a termine, salvo che per il 25 % attribuito al personale pubblico.

Art. 81

Compiti essenziali ed operativi. Percentuali. Per quanto concerne i compiti essenziali ed operativi degli uffici pubblici interessati da una privatizzazione inferiore di 2° livello; il 25 % degli organici apparterrà ad organismi privati incaricati con contratto a termine e mentre il restante 75 per cento delle funzioni e quindi degli organici verrà affidato a pubblici impiegati e funzionari, i quali tuttavia ~~xxx~~ saranno controllati continuamente nel loro rendimento dalla commissione di tecnici, i cui accertamenti di inadempienza degli doveri istituzionali, potranno costituire motivo di trasferimento o precedenti per l'applicazione di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario e riguardanti l'avanzamento nel ruolo.

B) - MODALITA' DELLA PRIVATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 82

Individuazione delle funzioni essenziali ed operative. Per ciascuna componente funzionale della struttura della P.A. ~~dovranno essere individuate~~ dovranno essere individuate le funzioni essenziali ed operative e le funzioni amministrative non essenziali.

In particolare per ciascun Ministero negli organi centrali e periferici, dovrà essere individuata la struttura operativa portante

e quella amministrativa non essenziale.

La precisa determinazione delle funzioni essenziali e di quelle non essenziali ed amministrative, sarà affidata a professionisti incaricati con contratto a termine, sulla base dei migliori progetti presentati che organizzano le attività di determinazione di tali funzioni, secondo i principi di cui alla presente legge.

Art. 83

Natura delle funzioni operative. Le funzioni essenziali operative sono quelle che si riferiscono all'attività principale di un certo organismo statale centrale o periferico, appartenente a strutture ministeriali o di altro genere pubblico.

Le attività amministrative e non essenziali sono quelle che servono e permettono il funzionamento operativo. Si citano gli esempi della struttura di sicurezza e di quella scolastica.

Nella prima sono funzioni essenziali quelle dirette alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, costituite dalle funzioni investigative e preventive di polizia. Si tratta di attività operative che comportano una conoscenza specifica delle operazioni da svolgere.

Queste funzioni possono essere devolute come accade per gli ausiliari di polizia, anche a personale non di ruolo, ma per la maggiorparte dovranno essere affidate a personale della pubblica amministrazione, per una esigenza di continuità dell'organo pubblico nelle sue funzioni.

Si può fissare una percentuale massima del personale privato impiegato in servizi essenziali di carattere operativo; e prevederla non superiore al 25 % del totale del personale.

Tale percentuale può essere adottata anche per le funzioni amministrative/essenziali di certi uffici centrali e periferici di determinati Ministeri, come quello delle poste, in cui le funzioni amministrative sono la maggiorparte.

La percentuale indicata del 25 %, soprattutto per ~~quelle~~ attività amministrative essenziali proprie di certi Ministeri interessati da una privatizzazione inferiore di 2° livello, potrà essere aumentata in caso di insufficiente rendimento accertato dalla commissione di tecnici.

Art. 83 bis

Esempi per la struttura di sicurezza. Le funzioni amministrative della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, affidate alle forze dell'ordine, possono essere individuate in quelle che attengono ai servizi amministrativi, burocratici e logistici che servono al pieno funzionamento della struttura

di sicurezza, come nel caso di uffici di amministrazione, officine, autocentri, zone telecomunicazione, centri sportivi, spazi bar ~~uffici studi, xxxxx~~ elettricisti, uffici cassa, sezione conti, uffici posta, ecc.

Art. 83 ter

Esempi per la pubblica istruzione. Le funzioni essenziali della struttura scolastica sono quelle che si riferiscono all'attività di insegnamento dei docenti e della direzione delle scuole, all'attività di aggiornamento e di sperimentazione compiute in sede locale e regionale.

Per cui si possono affidare ad organi privati quelle funzioni di insegnamento espletate nel tempo prolungato da parte di educatori ed educatrici.

Art. 83 quater

Funzioni amministrative della funzione scolastica. Le funzioni amministrative sono tutte quelle di supporto alle attività didattiche che in via sperimentale possono essere riservate a personale pubblico nella percentuale del 25 per cento del personale totale previsto negli organici, tuttavia riducibile o eliminabile nel caso di assoluto insufficiente rendimento dello stesso.

Art. 84

I professionisti incaricati di individuare le funzioni essenziali. I professionisti incaricati con contratto a termine, avranno il compito nelle varie regioni di individuare le funzioni essenziali e quelle amministrative non essenziali, nonché le funzioni operative essenziali che possono essere affidate parzialmente a personale non di ruolo e assunto con contratto a termine.

Avranno anche il compito di ~~individuare~~ determinare regione per regione le funzioni amministrative e non essenziali, che possono essere devolute con contratto a termine a imprese private, salvo a prevedere un 25 % di tali funzioni da lasciare a dipendenti pubblici, per le necessità di una continuità della struttura amministrativa statale, riducibile o eliminabile tuttavia in caso di scarso rendimento del personale medesimo.

Gli stessi professionisti avranno anche la funzione di individuare gli organi della P.A. regionali, provinciali e interregionali, per dar modo agli uffici privatizzazioni delle relative ~~cir~~ circoscrizioni territoriali, di procedere alla privatizzazione del personale di tali uffici e delle funzioni, in modo da distinguere le competenze specifiche di ogni ufficio privatizzazioni della provincia, della regione o interregionale.

Art. 85

Accertamenti dei professionisti e loro sintesi interregionale. Gli accertamenti compiuti dai professionisti saranno successivamente sintetizzati dagli uffici privatizzazioni interregionali, per operare una valutazione univoca in ambito di ciascun settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia, e per adottare sistematiche per quanto possibile uniformi in ogni regione, anche tenendo conto delle diverse reattà ambientali, operative che fanno ritenere più valida l'adozione di soluzioni diversificate non completamente, ma solo in funzione di parziali difformità di operatività delle attribuzioni della P.A.

Art. 86

Controllo della commissione di vigilanza. La commissione di vigilanza opererà un controllo sul rendimento dei dipendenti pubblici e sull'esatta esecuzione dei contratti da parte delle imprese private, con la proposta di sanzioni disciplinari e delle penali contrattuali in caso di inadempienza.

Art. 87

Una commissione di vigilanza per ciascun settore amministrativo. Vi sarà una commissione di vigilanza per ogni settore amministrativo, facente capo a ciascun ministero ed una per tutti gli altri organi che non fanno capo a ciascun ministero.

Essa avrà giurisdizione ~~avrà giurisdizione~~ su tutti gli organi pubblici della P.A. presenti nella regione. Controlla il rendimento dei dipendenti pubblici e privati incaricati con contratto a termine, negli orari di servizio e nel merito delle attività funzionali, per accertare se vengono eseguite in relazione allo sviluppo programmato dagli organi di pianificazione.

Art. 88

Nomina della commissione di controllo. La commissione di controllo è nominata dalla dirigenza della Prefettura di ciascuna provincia, d'intesa con l'associazione di imprese del capoluogo di provincia, e con i sindacati confederali e con quelli maggiormente rappresentati in campo nazionale.

E' divisa in tante sezioni quanti sono i Ministeri e compie accertamenti in tutti gli uffici regionali, centrali e periferici della P.A. Verrà coadiuvata da una commissione ~~per tutti~~ competente per tutti gli altri uffici statali delle tre funzioni esecutiva, legislativa e giurisdizionale, non dipendenti dai Ministeri.

Le Prefetture d'intesa con le associazioni di imprese e con i sindacati avranno il compito di nominare i componenti della commissione, che dovranno essere tutti operatori

privati dei vari livelli professionali nei diversi settori produttivi e del terziario; tale nomina avverrà in funzione delle attività da controllare e del numero necessario ai predetti controlli. La commissione di vigilanza è regionale con sezioni provinciali, coordinate dalla Prefettura del capoluogo di regione, con il concorso delle associazioni di imprese regionali e dei sindacati regionali.

Art. 89

Componenti della commissione di vigilanza. La commissione di controllo sarà costituita da liberi professionisti con più di 5 anni di esercizio della professione, che verranno incaricati con contratto a termine; o da tecnici laureati delle varie imprese, nonché da personale esecutivo e di concetto delle imprese private. Tutti tali componenti verranno incaricati con contratto a termine.

Art. 90

Esiti dei controlli. Gli esiti dei controlli dovranno risultare dai resoconti delle sezioni di ciascuna commissione provinciale, che saranno custoditi agli atti presso ciascuna Prefettura.

Art. 91

Le Regioni si uniformano alla privatizzazione operata dallo Stato. Le regioni si uniformano alla privatizzazione della P.A. adottata dallo Stato emanando le relative norme per la privatizzazione degli uffici dei vari organi regionali, comunali e provinciali, dipendenti dagli enti autonomi territoriali regionali.

Le stesse regioni potranno richiedere che la commissione di controllo regionale sia utilizzata anche per il controllo delle attività degli operatori degli enti regionali territoriali.

C) - UFFICI PRIVATIZZAZIONI E PIANIFICAZIONE.

Art. 92

Uffici privatizzazioni. Gli uffici privatizzazioni della Pubblica amministrazione sono regionali, provinciali e interregionali.

Ufficio privatizzazioni regionale.

Art. 93

Compiti dell'ufficio privatizzazioni regionale. L'ufficio privatizzazioni regionale ha il compito di procedere alla privatizzazione degli organi statali della P.A. di livello e competenza regionali e di coordinare gli uffici privatizzazioni provinciali, nell'analoga attività riferita agli uffici statali che operano nell'ambito provinciale.

Art. 88 bis

Elettori della commissione di tecnici. Gli elettori della commissione di vigilanza di cui all'articolo 88 saranno integrati da una delegazione di cittadini pari a 2 unità per ogni circoscrizione del Comune del capoluogo di provincia, con un numero minimo di 14 unità, per città tipo come Vicenza con abitanti fino a 200.000 abitanti. Questi cittadini fanno parte dei consigli di circoscrizione in cui è ripartito il Comune capoluogo di provincia; e si procederà ad un loro aumento di una unità ogni 100.000 abitanti, oltre il numero di 200.000 preso come riferimento minimo.

Essi risiedono nel medesimo Comune del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione provinciale opererà la commissione di tecnici.

La delegazione di cittadini eletti nei consigli di circoscrizione comprenderà per ciascuna circoscrizione del capoluogo di provincia 5 tecnici laureati, liberi professionisti o tecnici laureati che esercitano una attività lavorativa privata, commisurata al loro titolo di studio.

Tali tecnici verranno annualmente individuati attraverso la successione cronologica desunta da un elenco redatto in ogni circoscrizione e comprendente i tecnici e liberi professionisti laureati residenti nella circoscrizione medesima.

Per essere iscritti nell'elenco, i tecnici che ne fanno richiesta non dovranno essere sottoposti a condanna penale né a misure di sicurezza o di prevenzione.

Gli stessi requisiti si estendono ai parenti in linea retta. Lo stesso vale per i membri dei consigli di circoscrizione elettori della commissione di vigilanza.

Per la formazione degli elettori della commissione di vigilanza, i membri dei consigli di circoscrizione saranno scelti col sistema del sorteggio.

Art. 88 ter

Resoconto della commissione di tecnici. Annualmente la commissione di vigilanza presenterà il resoconto delle sue attività di controllo dell'efficienza dei servizi offerti dagli organi della pubblica amministrazione e dei servizi espletati dalle imprese private incaricate con contratto a termine; agli elettori della stessa commissione di vigilanza; indicando quali fasi di sviluppo superiore sono state raggiunte e quali sono le prospettive future in relazione agli obiettivi posti dagli organi di governo nazionali, regionali e provinciali.

Art. 88 quater

Indennità. Agli appartenenti alla commissione di tecnici saranno attribuite delle indennità, commisurate al numero di ore sottratte alla propria attività lavorativa nel settore privato.

Art. 88 quinquies

Irregolarità e inadempienze. In caso vengano riscontrate irregolarità e inadempienze nelle attività di istituto dei ~~varax~~ dipendenti pubblici, verranno proposte dalla commissione di vigilanza agli organi competenti, le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente.

Per gli organi dirigenziali di vertice dei vari organismi pubblici oltre alle sanzioni indicate nel comma precedente, la commissione di vigilanza proporrà nei casi più gravi la destituzione di tali dirigenti al Ministero corrispondente.

La proposta di cui sopra sarà eseguita se presentata anche l'anno successivo a ~~xx~~ quello in cui si sono verificate le anomalie di direzione dirette a potenziare l'efficienza degli organi della pubblica amministrazione.

Art. 88 sexies

Sostituzione della commissione di tecnici. Secondo il giudizio insindacabile della maggioranza assoluta dei componenti i consigli di circoscrizione, la commissione di tecnici verrà rinnovata con la sostituzione di alcuni o di tutti i membri che ne fanno parte, nel caso in cui venga accertato, previa delibera della maggioranza di cui sopra, la non sufficiente attività di controllo dello sviluppo produttivo e dell'efficienza dei servizi pubblici; che si evidenzia principalmente nei resoconti annuali che la predetta commissione di vigilanza presenterà ai suoi elettori, in qualità di membri dei consigli di circoscrizione e tecnici laureati.

La sostituzione della commissione di vigilanza può avvenire in qualsiasi momento, con la delibera della maggioranza dei consigli di circoscrizione, promossa da almeno un terzo dei membri appartenenti ad essi.

La commissione di tecnici viene rieletta ogni 3 anni dalla prima nomina dei suoi componenti, con gli stessi criteri indicati negli articoli precedenti.

Art. 94

Contenuto della privatizzazione della P.A. La privatizzazione della P.A. è riferita all'attribuzione a imprese private e a liberi professionisti o a privati diversi, con contratto a termine, dello svolgimento di funzioni prima svolte da dipendenti pubblici e anche è riferita al riordino delle funzioni che potranno essere modificate parzialmente, in relazione ai diversi soggetti che ora svolgono le funzioni pubbliche.

Si tratterà comunque di una modifica di strumenti amministrativi e logistici nell'ambito del principio funzionale che rimarrà nei suoi obiettivi pubblici il medesimo.

Il riordino funzionale sarà operato dai dirigenti degli uffici privatizzazioni con relativi piani annuali o poliennali, che prevedono la ristrutturazione degli strumenti amministrativi, logistici e del personale, nelle modalità di lavoro e di adempimento delle varie funzioni.

Art. 95

Coordinamento provinciale. Il coordinamento provinciale consisterà nella esecuzione uniforme della pianificazione per fasi delle privatizzazioni degli uffici privatizzazioni provinciali.

La stessa pianificazione sarà adottata nei confronti degli uffici della P.A. regionali.

Il coordinamento della pianificazione della privatizzazione per fasi viene compiuto secondo i criteri temporali di cui all'articolo seguente.

Fasi della privatizzazione delle funzioni essenziali del 1° livello (PRIVATIZZAZIONE SUPERIORE).

Art. 96

Fasi. Le funzioni dirigenziali e direttive relative alla privatizzazione superiore; cioè agli uffici centrali e periferici nazionali, regionali e provinciali del Ministero del Bilancio, delle Finanze; del Tesoro e quindi degli uffici privatizzazioni del Ministero del bilancio, sono così distribuite nel tempo tra funzionari pubblici e soggetti privati:

Dirigenti e direttivi

Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge

1° FASE

- . il 25 % del totale del personale viene proposto dalle associazioni di imprese e viene immesso in ruolo previo superamento del relativo concorso.

- 1^ FASE ENTRO 3 anni dalla data di cui sopra

- . il 25 % del totale del personale viene scelto tra i liberi professionisti e incaricato con contratto a termine;

- 2^ FASE ENTRO 3 anni dalla data di cui sopra

- . il 25 % del totale del personale viene scelto tra i liberi professionisti e incaricato con contratto a termine.

Il rimanente 25 % del totale del personale, rimane pubblico e controllato nel rendimento come l'altro personale privato, da parte della commissione di vigilanza.

Funzioni non essenziali di carattere esecutivo e direttivo.

- 1^ FASE ENTRO 3 ANNI dalla data di cui sopra

- . il 25 % del totale del personale viene recuperato attraverso l'affidamento delle relative funzioni ad imprese private con contratto a termine;

- 2^ FASE ENTRO 5 ANNI dalla data di cui sopra

- . il 75 % delle funzioni svolte da personale pubblico, sono affidate con contratto a termine ad imprese private.

Il rimanente 25 % di personale rimane pubblico, ma viene controllato come quello privato nel rendimento, dalla commissione di vigilanza.

FASI DELLA PRIVATIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI 2° LIVELLO (PRIVATIZZAZIONE INFERIORE)

Art/X. 97

Fasi. Funzioni essenziali del 2° livello.

- 1^ FASE ENTRO 2 ANNI dalla data di cui sopra

- . il 10 % delle funzioni pubbliche vengono affidate a personale di ditte private, a tecnici laureati con 5 anni di esperienza di lavoro o a liberi professionisti con 5 anni di esercizio della professione o a privati cittadini.

- 2^ FASE ENTRO 5 ANNI dalla data di cui sopra

- . il 25 % del totale delle funzioni pubbliche vengono affidate al personale di cui al punto precedente.

Funzioni non essenziali del 2° livello (privatizzazione inferiore).

- 1^ FASE ENTRO 3 ANNI dalla data di cui sopra

- . il 40 % del totale delle funzioni svolte da dipendenti pubblici, viene affidato a imprese private con contratto a termine;

Al termine del 3° anno si analizza la funzionalità dei servizi pubblici ora gestiti con il 40 per cento di personale privato; se la sperimentazione dà risultati positivi in termini di funzionalità, di celerità e di costi, si passa alla fase successiva:

- 2^ FASE ENTRO 5 ANNI dalla data di cui sopra

- . il 75 % delle funzioni totali svolte da personale pubblico ~~xxxxxx~~ viene affidato ai soggetti indicati nel punto precedente.

Art. 98

Bilancio annuale delle privatizzazioni. L'ufficio privatizzazioni regionale effettuerà un bilancio annuale delle privatizzazioni sulla base delle fasi indicate nell'articolo precedente.

Dovrà prevedere anno per anno la progressione della privatizzazione fino ad arrivare alle percentuali stabilite.

Verranno prospettate eventuali difficoltà tecniche all'ufficio privatizzazioni interregionale.

Il bilancio annuale si riferirà agli uffici regionali della P.A. e a quelli provinciali, così come comunicati dagli uffici privatizzazioni provinciali.

Il medesimo bilancio consisterà nella valutazione del numero di privatizzazioni realizzate attraverso il relativo personale pubblico sostituito con quello privato e nella considerazione sull'efficienza dei rinnovati servizi pubblici in termini di celerità dei servizi resi, di funzionalità e di utilità per il sistema produttivo regionale.

Art. 99

Privatizzazione degli organi regionali e provinciali. La valutazione della privatizzazione contenuta nel bilancio annuale sarà riferita alla privatizzazione di organi della P.A. regionali e provinciali, secondo le comunicazioni degli uffici privatizzazioni provinciali.

Art. 100

Richiesta dei fondi necessari all'ufficio privatizzazioni interregionale. L'ufficio privatizzazioni regionale chiederà all'ufficio interregionale i fondi necessari per attuare le privatizzazioni degli organi regionali della P.A. e di quelli provinciali secondo le richieste provinciali.

Nella richiesta di fondi per gli anni successivi al primo, verranno indicati anche i costi dei servizi prima e dopo la privatizzazione in personale e in mezzi utilizzati.

Art. 100 bis

Norme regionali. Le regioni emaneranno entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme giuridiche al fine della istituzione di uffici privatizzazioni regionali o di sezioni di quelli statali regionali e provinciali, per procedere alla privatizzazione della struttura pubblica delle Regioni, province e Comuni nell'ambito degli Enti autonomi territoriali regionali.

UFFICI PRIVATIZZAZIONI INTERREGIONALI

Art. 101

Competenze. Gli uffici privatizzazioni interregionali come gli altri regionali e provinciali dipendono dal Ministero del Bilancio ed opereranno la privatizzazione degli uffici della P.A. di livello nazionale e interregionale presenti in ciascun settore di decentramento nazionale.

Ciascun ufficio privatizzazioni interregionale avrà anche il compito di procedere alla privatizzazione degli uffici regionali, della regione ove è ubicato e di coordinare gli uffici regionali delle regioni del proprio settore di decentramento nazionale.

I settori di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia, sono costituiti dalle seguenti regioni:

- SETTORE NORD ITALIA - Regione Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Emilia e Romagna, Liguria;
- SETTORE CENTRO ITALIA - Regione Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise;
- SETTORE SUD ITALIA - Regione Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Art. 102

Privatizzazione uniforme nelle regioni. Il coordinamento regionale tenderà ad un progresso uniforme della privatizzazione nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale. A tal fine ogni ufficio privatizzazioni interregionale:

- a) - solleciterà e controllerà l'andamento delle privatizzazioni

in ciascuna regione.

- b) - esigerà dalle regioni un bilancio annuale delle privatizzazioni, ~~sulla base della pianificazione degli uffici~~ secondo gli uffici regionali e provinciali della P.A.

Tale bilancio regionale dovrà contenere la valutazione della efficienza della privatizzazione anno per anno, nei tempi, nei costi, nella funzionalità, nell'utilità al sistema produttivo al sistema regionale e nazionale, nelle interdipendenze funzionali e produttive tra i vari settori statali che la privatizzazione provoca nello Stato; dovrà contenere le varie richieste di fabbisogno per la privatizzazione alle effettive esigenze di razionalizzazione produttiva.

Art. 103

Sintesi nazionale della privatizzazione. La stessa ~~organizzazione~~ ~~funzionale~~ di pianificazione e di valutazione dei servizi pubblici privatizzati sarà operata nei confronti della privatizzazione di uffici della P.A. interregionali e nazionali per i quali è competente l'ufficio privatizzazioni interregionale.

Tutto il bilancio della privatizzazione di ciascun settore di decentramento nord e sud Italia, sarà trasmesso all'ufficio privatizzazioni di Roma per la sintesi nazionale.

Art. 104

Esiti della sperimentazione della privatizzazione per fasi. Gli uffici privatizzazioni interregionali analizzeranno anche gli esiti della sperimentazione delle fasi, nelle percentuali delle privatizzazioni indicate negli artt. 96 e 97, al fine di considerare la necessità di aumentare o diminuire la progressione della privatizzazione nel numero di funzioni attribuite a privati e nella qualità.

UFFICIO PRIVATIZZAZIONI INTERREGIONALE DEL SETTORE DI DECENTRAMENTO NAZIONALE CENTRO ITALIA.

Art. 105

Competenze. L'ufficio privatizzazioni interregionale del settore centro Italia, avrà oltre ai compiti indicati per gli uffici privatizzazioni interregionali dei settori nord e sud Italia, quello di operare la sintesi nazionale delle privatizzazioni, tenendo conto della diversa realtà produttiva, economica ed ambientale dei tre settori

nazionali, che comportano termini diversi ed organismi privati diversi investiti di funzioni prima affidate ad organi pubblici.

Art. 106

Operatività delle imprese nel sud Italia. Prima dell'attuazione della riforma delle forze dell'ordine, le imprese private medie e grandi che verranno incaricate di fornire servizi amministrativi e logistici di valore superiore ai 50 milioni, saranno reperite tra quelle che hanno sede sociale nel centro e nel nord Italia.

Queste verranno incaricate di subappaltare i servizi di minore valore economico, tra imprese locali o artigianali, sotto la continua sorveglianza e controllo delle forze di Polizia.

Art. 107

Complementarietà regionale. Nella fornitura dei servizi, delle merci e strutture occorrenti per i servizi pubblici dovrà essere osservato il criterio della complementarietà regionale, nel senso che le commesse e i contratti dovranno essere distribuiti tra il nord e il centro Italia e il Sud, in modo da incentivare uno sviluppo interdipendente delle attività produttive, per aree ~~per~~ industriali e commerciali.

Art. 108

Personale dell'ufficio privatizzazioni interregionale. Gli operatori dell'ufficio privatizzazioni interregionale dovranno appartenere nelle percentuali indicate, alle diverse regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, nord, centro e sud Italia.

UFFICI PRIVATIZZAZIONI PROVINCIALI

Art. 109

Competenze. Gli uffici privatizzazioni provinciali hanno il compito di procedere alla privatizzazione degli uffici della P.A. nei due livelli indicati, che hanno giurisdizione provinciale.

Tale funzione sarà programmata ed organizzata per settori di decentramento provinciale, ove si trovano i vari uffici della Pubblica Amministrazione.

Art. 110

Privatizzazione per fasi. L'ufficio privatizzazioni provinciale procederà alla privatizzazione per fasi, come indicato in precedenza, secondo lo schema di piano annuale e poliennale.

All'inizio di ogni ciclo annuale saranno richiesti i fondi all'ufficio regionale che li farà pervenire alle varie tesorerie provinciali.

Art. 111

Trasmissione del rendiconto sulle privatizzazioni. Al termine dell'anno il rendiconto sulle privatizzazioni sarà inviato allo ufficio regionale e conterrà:

- a) - le privatizzazioni realizzate nelle percentuali, indicando i motivi che hanno determinato il mancato raggiungimento delle percentuali pianificate, nel caso si sia verificata tale evenienza;
- b) - la valutazione sull'efficienza dei servizi pubblici privatizzati, riferita a celerità, costi, funzionalità, utilità per il sistema produttivo, interdipendenze ed esiti della sperimentazione delle percentuali degli assetti privati nelle funzioni pubbliche (progressione delle percentuali di privatizzazione per fasi, secondo i risultati del rendimento).

Art. 112

Bilancio annuale. Il bilancio annuale dovrà contenere le previsioni temporali e funzionali delle privatizzazioni che saranno compiute negli anni successivi secondo le scadenze di piano; e le difficoltà che dovranno essere superate per la completa privatizzazione.

D)- L'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' PUBBLICHE E PRIVATE DELLO STATO

Art. 113

Collegamento tra riforme e privatizzazioni. La privatizzazione della P.A. e degli Enti autonomi territoriali deve essere collegata alla riforma degli organi statali da un terzo elemento, che consente di porre gli obiettivi da raggiungere e di perseguirli completamente, attraverso una adeguata pianificazione.

Si tratta dell'efficienza intesa come organi e come funzioni: i primi sono costituiti dagli organi di governo provinciali, regionali e nazionali, coadiuvati dagli organismi interessati da una pianificazione superiore di 1° livello e dall'associazione nazionale di imprese; essi pongono gli obiettivi della produzione di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle funzioni pubbliche e per le attività di convivenza sociale e privata.

Art. 114

Organi del collegamento. Gli organi di governo nazionali, regionali e provinciali si collegheranno con gli organi della privatizzazione superiore e con le associazioni nazionali, regionali e provinciali di imprese, al fine di porre gli obiettivi di sviluppo nazionali, regionali e provinciali, che saranno perseguiti col sistema della pianificazione delle risorse disponibili, nell'ambito della libera attività economica praticata da ciascuna impresa.

Il collegamento in particolare riguarderà gli uffici centrali e periferici dei Ministeri del bilancio (uffici privatizzazioni interregionali, regionali e provinciali), del Ministero delle Finanze, del Tesoro e le associazioni nazionali, regionali e provinciali di imprese.

Art. 115

Obiettivi di sviluppo. Gli organi di cui all'articolo precedente dovranno porre gli obiettivi dello sviluppo sociale e produttivo, secondo la realtà operativa esistente e secondo le riforme che si vorranno realizzare.

E) - OBIETTIVI COLLEGATI CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROPRIETÀ
DELLE IMPRESE.

Art. 116

Articolazione di funzioni in relazione a situazioni di recesso scono-
Deve essere prevista la diversa ~~partecipazione~~ articolazione di funzioni in mico.
previsione di situazioni di recesso economico, in modo da
diminuire uniformemente le ore di lavoro effettuate.

La diversa distribuzione delle funzioni dovrà tener conto della diminuzione di tutte le attività lavorative, così da conferire a ciascuno la funzionalità ridotta che gli consente di mantenere il proprio posto di lavoro pur in condizioni di orario ridotto.

La diversa distribuzione delle funzioni riguarderà imprese provinciali, regionali e nazionali e sarà operata dagli uffici privatizzazioni provinciali, regionali e interregionali, secondo la dimensione delle imprese interessate.

Art. 117

Aumento della produzione nazionale. Potranno essere previsti gli obiettivi di aumentare da parte delle imprese provinciali, regionali e nazionali, secondo l'organizzazione concordata con gli uffici privatizzazioni corrispondenti, le ore di lavoro in misura pre-determinata e da destinare all'incremento della produzione nazionale

regionale e provinciale.

Art. 118

Retribuzione in misura ridotta. Potranno essere previste ore di lavoro per tutti i lavoratori da retribuire in misura ridotta e da destinare ad attività sociali e di aiuto per le situazioni di indigenza.

Art. 119

Obiettivi dello sviluppo. Potranno essere posti gli obiettivi dello sviluppo economico e produttivo per fasi, attraverso il potenziamento delle attività lavorative per fasce di attività e con la previsione di diverse forme di imposizione in un periodo temporale determinato; e di spese pubbliche destinate a determinati settori della produzione e dei servizi terziari.

Art. 120

Complementarietà provinciale. Per ciascun ambito provinciale potranno essere previsti gli obiettivi della complementarietà produttiva dei settori commerciali e industriali provinciali, attraverso opportune attività di investimento privato e pubblico e attraverso i relativi finanziamenti, in settori produttivi interdipendenti e tali che i maggiori profitti di un settore determinino maggiori attività produttive in altri, ai primi collegati da rapporti collaborazione funzionale e strutturale dovuti ai nuovi criteri di finanziamento e di investimento.

Art. 121

Ipotesi di sviluppo regionale. In ambito regionale, possono essere posti gli obiettivi delle ipotesi di sviluppo regionale, attesa la complementarietà e l'automatismo dello sviluppo provinciale.

L'ipotesi di sviluppo regionale determina la struttura produttiva regionale che va creata in via complementare rispetto ad altre di altre regioni.

Art. 122

Complementarietà interregionale. Da parte degli uffici privatizzazioni interregionali verrà fissato l'obiettivo della complementarietà regionale nelle attività produttive, che comporti l'automatismo dello sviluppo regionale attraverso la produzione interdipendente determinata dalle ipotesi di sviluppo di ciascuna regione.

OBIETTIVI COLLEGATI CON IL PROGETTO DI RIFORMA DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 123

Pianificazione dell'assunzione di diplomati e laureati.

Vanno pianificati gli obiettivi relativi all'assunzione nelle attività lavorative, del numero di diplomati e laureati che vengono abilitati dalle relative strutture scolastiche, al fine di ridurre progressivamente le corrispondenti fasce di disoccupazione.

Deve essere ugualmente pianificata l'assunzione nelle attività lavorative e il numero di diplomati e laureati polivalenti necessari alle attività produttive e di laureati abilitati presso le facoltà creative. La pianificazione sarà estesa quindi al loro utilizzo per la trasformazione delle strutture complesse dello Stato, cui consegnerà un progresso più celere nello sviluppo sociale e produttivo.

Art. 124

I due livelli di trasformazioni complesse. Occorre prevedere due livelli di trasformazioni complesse: quelle produttive e quelle del sistema economico e sociale operate congiuntamente.

Le prime sono operate dai laureati con specializzazioni polivalenti di livello universitario; le seconde da parte dei laureati che hanno frequentato le facoltà creative.

Art. 125

Obiettivo generale dello sviluppo. Deve essere previsto con la progressiva attuazione della privatizzazione delle strutture produttive pubbliche e private e con la riforma degli organi statali, l'obiettivo generale dello sviluppo statale per fasi, in funzione delle possibilità creative e professionali del complesso dei diplomati e laureati, nonché del personale di concetto ed esecutivo, che si desumono dall'anagrafe professionale dello studente dell'ultimo anno delle facoltà universitarie e degli istituti tecnici della scuola media di 2° grado, nonché dell'ultimo anno della scuola media di 1° grado.

OBIETTIVI COLLEGATI CON LA RIFORMA DELLE FORZE DI POLIZIA.

Art. 126

Programmazione della realizzazione di nuove imprese nel meridione d'Italia. Con la realizzazione della riforma della P.S. e con il raggiungimento della relativa efficienza, può essere programmato l'investimento di ingenti capitali, per la creazione di imprese turistiche, artigianali e della piccola e media industria nelle regioni meridionali del paese; il progressivo sviluppo delle attività commerciali, sarà garantito dalla pubblica sicurezza che agirà con le proprie strutture di investigazione e di prevenzione, per permettere il pacifico e tranquillo svolgimento delle attività produttive e quindi di quelle di convivenza sociale.

Art. 127

Previsione delle minori spese derivanti dalla sicurezza. Da ciascuna azienda privata e pubblica possono essere previste per fasi le minori spese destinate alla prevenzione e allo impedimento di attività delittuose, per effetto dell'aumentata sicurezza, dovuta alla riforma e alla efficienza delle forze dell'ordine.

Tale pianificazione delle minori spese, sarà compiuta per gli uffici della pubblica amministrazione, dagli uffici privatizzazioni provinciali, regionali e ~~maxis~~ interregionali.

Art. 128

Programmazione di uno sviluppo sociale più ampio. Gli organismi provinciali e regionali e centrali ministeriali dello Stato e delle regioni, potranno programmare uno sviluppo sociale più ampio e più elevato nella quantità e nella qualità delle attività culturali, sociali e ricreative, in funzione dell'aumentata sicurezza dei cittadini.

IPOTESI DI PROGETTO DI LEGGE

LA PRIVATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE PUBBLICHE E PRIVATE:

- H) - LA PROPRIETA' DEI MEZZI DI PRODUZIONE DELLE IMPRESE;
- M) - LA PRIVATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

R E L A Z I O N E

- H) - LA PROPRIETA' DEI MEZZI DI PRODUZIONE DELLE IMPRESE.

- A) - Principi.

La privatizzazione della pubblica amministrazione e l'estensione dell'iniziativa privata, della proprietà dei mezzi di produzione a tutti i dipendenti dell'impresa privata, sono gli elementi che possono correggere per buona parte il cattivo funzionamento produttivo delle imprese che si verifica in diverse circostanze, e contenere più efficacemente gli effetti negativi delle crisi economiche, che investono periodicamente ogni Stato capitalista, il cui sviluppo è basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e sul libero mercato.

Il primo fondamentale elemento che unisce gli interessi degli operatori dell'impresa privata, è allora l'estensione ad essi, nessuno escluso, della proprietà dei mezzi di produzione, in quanto si pone come impulso che moltiplica le iniziative produttive e la volontà di collaborare nell'attività di impresa.

Va anche sottolineato che l'evoluzione sociale degli organismi statali è ormai matura per operare le trasformazioni economiche dirette a far partecipare alla proprietà dell'azienda tutti i lavoratori dipendenti.

La citata proprietà degli strumenti produttivi, agirà da molla per far lievitare la produttività del capitale e del lavoro impiegati nel processo produttivo.

Ma il secondo motivo non meno importante di procedere alla privatizzazione citata, sta nel fatto che l'aumento di produttività generale delle strutture pubbliche e private, è una condizione necessaria per procedere all'attuazione delle riforme strutturali di cui lo Stato ha estremo bisogno, e che lo condurranno ad uno sviluppo più elevato e più celere.

Si tratterà comunque di una partecipazione alla proprietà delle imprese differenziata, secondo le capacità economiche, professionali, organizzative delle varie funzioni produttive.

La privatizzazione così come viene prevista nel presente progetto potrà dare inizio a quelle unioni con le riforme strutturali dello Stato, che comporterà il raggiungimento dell'efficienza dell'ordinamento, in grado così di perseguire gli obiettivi di sviluppo che la società si è posti nell'ambito del disegno diretto a concretizzare il benessere dei componenti la comunità statale.

B) - Organizzazione dei rapporti economici nell'impresa.

La proprietà dei mezzi di produzione viene allora pianificata nella sua realizzazione e ottenuta attraverso l'acquisto delle azioni o quote sociali sul mercato dei valori mobiliari, che viene facilitato dallo Stato con mutui agevolati, per coloro che siano in possesso di redditi minimi.

Il problema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione delle aziende, attraverso la proprietà delle stesse, verrà fronteggiato con una organizzazione efficiente delle forze di polizia, che potranno contenere i fenomeni criminali attraverso la capillare rete preventiva ed investigativa.

Tuttavia per le regioni del meridione d'Italia ad alto tasso di criminalità, occorre prevedere che l'investimento nei grandi e medi complessi produttivi, venga effettuato da complessi societari delle regioni del centro nord d'Italia, salvo a prevedere delle sperimentazioni di azionariato popolare in aziende campione, da rendere sicure dal punto di vista della correttezza degli scambi commerciali, con la costante presenza delle forze dell'ordine che potranno così scongiurare ritardi nello sviluppo per la pressione criminale.

C) - Le azioni, le quote sociali e gli utili di esercizio.

La proprietà dell'impresa si acquista con il possesso delle azioni o quote sociali, corrispondenti ad una parte del capitale sociale. Tali azioni dovranno essere possedute da tutti i collaboratori del processo produttivo nelle singole imprese.

Le quote sociali avranno un valore stabilito dalle imprese, ma uguale dovrà essere per tutte le aziende del medesimo ramo produttivo, ove si effettua la sperimentazione dell'acquisto della proprietà da parte di tutti i lavoratori dipendenti.

La finalità del presente disegno è quella di aumentare la produttività del lavoro e del capitale da parte dei dipendenti di impresa, per cui sarà necessario che il socio vi presti attività lavorativa per divenire proprietario delle relative azioni o quote sociali.

Il principio subirà tuttavia un temperamento, per cui il lavoratore di una impresa potrà divenire proprietario anche di azioni di altre imprese pur non prestandovi alcuna attività produttiva.

Il limite massimo di azioni possedute non potrà superare il 5% cento del capitale sociale, proprio per evitare nel tempo situazioni di monopolio che danneggiano gli scambi commerciali, facendo lievitare i prezzi con danno grave per l'intera attività economica.

Un capitolo a parte deve costituire la proprietà delle azioni da parte dell'imprenditore, che potrà superare il limite del 5% perché è lui che organizza la produzione, che investe la parte maggiore del capitale; è lui che ha le intuizioni produttive più valide e compie le scelte di carattere economico e produttivo più difficili da concepire e da realizzare.

Va quindi premiata la sua maggiore capacità organizzativa, con una percentuale di azioni maggiore, con una percentuale di utili più elevata, da stabilire attraverso il patto sociale che i lavoratori e gli imprenditori stabiliranno preliminarmente all'inizio del nuovo sistema produttivo.

C) - La ripartizione degli utili.

La ripartizione degli utili a fine esercizio dovrà essere differenziata nell'ambito dell'impresa, al fine di stimolare le maggiori capacità organizzative, che per ragioni naturali ciascuno possiede.

Così gli azionisti che fanno parte del consiglio di amministrazione percepiranno una percentuale degli utili di fine esercizio maggiore degli altri soci dell'azienda, in corrispondenza al numero di azioni possedute.

Per dare al sistema una certa flessibilità produttiva sarà consentito ad ogni azionista, di possedere quote sociali in imprese diverse, ma senza determinare situazioni di monopolio, che si potranno evitare stabilendo la percentuale massima di azioni che

ciascuno può possedere e che è stata prevista in misura non superiore al 5 %.

L'obiettivo finale della trasformazione del sistema produttivo dal punto di vista della proprietà dei mezzi di produzione da parte dei dipendenti di impresa, si riferisce al graduale mutamento delle varie società di capitali o singole imprese, gestite ed organizzate da imprenditori isolati, in imprese cooperative ~~xxx~~ di produzione in cui tutti i soci sono proprietari dei mezzi di produzione.

D) - Modalità dell'acquisto delle azioni o quote sociali delle aziende.

Per iniziare a realizzare il nuovo sistema produttivo, occorre procedere per gradi, sperimentando in percentuali di aziende medie piccole e gradi la totale partecipazione da parte dei lavoratori dipendenti alla proprietà dell'azienda.

In particolare si potrà prevedere a titolo sperimentale per un numero di dipendenti pari a 10.000 unità per ciascuna regione dello Stato e pari a 50.000 unità per le regioni più industrializzate, appartenenti in un primo tempo solo ad imprese con più di 200 dipendenti del settore privato di produzione, che ogni anno venga destinata quota parte dello stipendio mensile all'acquisto delle azioni o quote sociali dell'impresa di appartenenza.

Per le imprese delle regioni meridionali d'Italia, verrà compiuta una sperimentazione su 1.000 lavoratori dipendenti per ciascuna regione, al fine di controllare che le stesse imprese non siano oggetto di azioni delittuose della criminalità organizzata, nelle attività di produzione, di scambio e di approvvigionamento dei materiali; o non operino con capitali investiti dalla criminalità organizzata nelle stesse,

Questo sistema dovrebbe permettere entro un certo numero di anni, secondo la previsione di piani poliennali stilati dagli uffici privatizzazioni, di far devolvere dal 40 al 60 per cento del capitale sociale ai lavoratori dipendenti; con possibilità di giungere anche all'80 per cento nei casi in cui la produttività di impresa risultasse ~~molto~~ superiore a quella dell'attuale organizzazione produttiva.

Giova rammentare che per favorire ~~il risparmio~~ l'investimento del risparmio popolare nella proprietà delle imprese, il Ministero del Tesoro d'intesa con gli uffici privatizzazioni, dovrà erogare dei mutui agevolati che consentano di reperire i fondi necessari per le predette operazioni di acquisto.

E' importante precisare che questa sperimentazione sarà finalizzata a verificare se gli indici di produttività con il nuovo sistema di proprietà delle aziende, aumenteranno comportando così l'aumento del benessere economico e sociale, e quindi la maggiore competitività delle merci italiane ~~xxxx~~ sul mercato internazionale.

Se gli esiti della sperimentazione saranno negativi, le azioni o quote sociali acquisite verranno vendute nuovamente sul mercato mobiliare, e riacquistate dai precedenti possessori di capitali ed imprenditori.

Se invece la sperimentazione avrà esiti positivi, ~~la sperimentazione~~^{essa} verrà estesa ad imprese in numero sempre maggiore e con un numero di dipendenti inferiore a 200. Ciò potrebbe avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

E) - Uffici privatizzazioni.

L'acquisto delle azioni o quote sociali, sarà organizzata dagli uffici privatizzazioni regionali, provinciali e interregionali, i quali provvederanno alla elaborazione di tutte le attività burocratiche, amministrative e di indirizzo operativo che sono necessarie per l'acquisto predetto.

Particolare importanza avrà l'ufficio privatizzazioni regionale perché coordinatore di quelli provinciali e perché rileva la sua funzione di pianificazione regionale, che si pone come lo strumento delle realtà regionali per iniziare a prevedere lo sviluppo regionale per ipotesi di sviluppo, nell'ambito dell'~~ampio~~^{ampio} principio del decentramento che è il criterio organizzativo più valido per l'evoluzione politico sociale ed economica di ogni ordinamento moderno.

L'ufficio privatizzazioni regionale, avrà allora il compito di gestire direttamente la vendita di azioni o quote sociali, a coloro che espletano attività lavorative nelle imprese di dimensione regionale e caratterizzate da un numero di addetti superiore a 100 unità.

Importante sarà la funzione dell'ufficio investimenti azionari che fa parte dell'ufficio in argomento, in quanto permetterà a tutti i dipendenti di impresa di operare gli acquisti delle azioni della propria impresa e di quelle di altre imprese nelle quali abbiano deciso di operare investimenti di una certa entità.

Per un buon funzionamento degli organi che sono preposti all'organizzazione del servizio di privatizzazione, occorre prevedere una commissione di vigilanza che controlli il rendimento nelle attività specifiche di dirigenti, direttivi, ed esecutivi dei vari uffici privatizzazioni regionali, provinciali e interregionali.

Altro compito dell'ufficio privatizzazioni regionale, sarà quello di coordinare gli omonimi uffici provinciali che si occuperanno delle privatizzazioni delle imprese con meno di 100 addetti.

Utile per l'organizzazione del servizio, sarà quindi il piano regionale per le privatizzazioni, relativo alla complessa operazione economica che tende a trasferire la proprietà delle imprese ai lavoratori dipendenti.

Ciò sarà ottenuto secondo una pianta regionale che individua

le aree produttive con le diverse imprese di dimensione regionale, nazionale e provinciale.

Il programma iniziale prevede la privatizzazione riferita a 50.000 dipendenti per regione e per anno, che divengono proprietari delle imprese in cui lavorano.

Questo numero annuale riguarda le regioni del nord e del centro Italia più industrializzate. Il Ministro dell'industria stabilirà quali sono da considerare regioni più industrializzate.

Per le regioni meno sviluppate dal punto di vista produttivo, gli addetti alle aziende che diverranno proprietari delle stesse in misura differenziata, ammontano a 10.000 unità.

Il piano regionale dovrà prevedere la progressione annuale della partecipazione alla proprietà delle azioni, prevedendo le fasi e i tempi di partecipazione che portino ad una completa trasformazione per tutte le aziende di un certo settore produttivo.

Questa progressione sarà realizzata d'intesa con l'ufficio privatizzazioni interregionale, in modo da adottare la stessa progressione nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

Per attuare le trasformazioni indicate dalla sovranità nazionale occorrerà che il nuovo sistema di proprietà delle aziende, sia condiviso dalle parti sociali che rappresentano lavoratori dipendenti e imprenditori, attraverso un patto sociale.

Verrà quindi stabilito un patto sociale tra le associazioni di imprenditori regionali e provinciali e i sindacati dei lavoratori, che comprendano anche gli attuali proprietari azionisti non imprenditori, al fine di stabilire la percentuale di quote del capitale sociale che potranno essere vendute ai lavoratori che prestano la loro attività lavorativa nelle aziende, e che si può prevedere al di sopra del 40 per cento; proprio per dare alla produzione un notevole impulso derivante dal ~~lavoro e dal capitale~~ la proprietà di una buona parte del capitale sociale posseduta dai lavoratori dipendenti.

Sarà altresì stabilita la percentuale massima di quote sociali possedute dai lavoratori dipendenti, se la produttività del lavoro e del capitale, con la proprietà delle azioni da parte dei lavoratori, dà esiti positivi.

UFFICIO PRIVATIZZAZIONI PROVINCIALE

In ambito provinciale opererà l'ufficio privatizzazioni provinciale che avrà il compito di organizzare la partecipazione delle azioni di imprese che hanno meno di 100 addetti.

Gli uffici privatizzazioni provinciali dipenderanno come quelli regionali e interregionali, dal Ministero del Bilancio e programmazione economica, ed avranno al loro interno delle sezioni che informano i dipendenti di imprese provinciali, sugli investi-

menti più remunerativi nelle imprese della provincia. .

L'ufficio privatizzazioni provinciale predisporrà un piano di partecipazione alla proprietà delle azioni delle imprese della provincia, distinto per settori di decentramento provinciale, corrispondenti a quelli di cui alla organizzazione territoriale delle USL di ciascuna provincia.

Per ciascun settore di decentramento verranno organizzate le aziende da privatizzare per settori di attività, per numero di addetti, in modo da organizzare una uniforme partecipazione alla proprietà delle aziende della provincia.

I fondi occorrenti alla privatizzazione e da impiegare per l'erogazione di mutui agevolati, dovranno giacere per breve termine presso le tesorerie provinciali; è quindi opportuno investire a breve tali fondi per ricavarne degli utili; tale operazione finanziaria sarà effettuata dalle banche private per il 60 per cento e dai funzionari delle tesorerie provinciali, che saranno in parte costituiti da liberi professionisti, incaricati con contratto a termine. Sia gli uni che gli altri verranno controllati nel loro rendimento dalla commissione di vigilanza.

Entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge, occorre sperimentare la trasformazione della proprietà delle imprese con meno di 6 addetti, in proporzione degli interi conferimenti o della titolarità comune delle stesse aziende.

UFFICIO PRIVATIZZAZIONI INTERREGIONALE

L'ufficio privatizzazioni interregionale ha funzioni di gestione delle attività di trasferimento della proprietà delle azioni dagli attuali azionisti, per la parte stabilita nel patto sociale, ai dipendenti di impresa nazionale, con numero di addetti superiore a 1.000 unità.

Si tratterà di imprese nazionali presenti nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia.

L'ufficio interregionale ha anche funzioni di coordinamento delle stesse attività compiute dagli uffici privatizzazioni regionali nei confronti di imprese di livello regionale.

Sulla scorta dei finanziamenti occorrenti, l'ufficio privatizzazioni del settore di decentramento nazionale centro Italia, dipendente dal Ministero del Bilancio, procederà alla individuazione dei fondi necessari recuperabili con riduzioni di determinati capitoli di bilancio o con l'accensione di prestiti pubblici.

L'individuazione citata sarà costituita da un piano di ripartizione che prevede i fondi necessari per le imprese nazionali con più di 1.000 addetti presenti nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

Come in ambito regionale l'ufficio interregionale, dovrà fissare una progressione della privatizzazione delle imprese nazionali che contano più di 1.000 dipendenti; nel senso che secondo la maggiore produttività del capitale e del lavoro e secondo la disponibilità di fondi di bilancio, sarà aumentato il numero dei 50.000 lavoratori indicati per ogni anno e per regione, che diventano proprietari delle azioni delle imprese ove lavorano, ed ubicate nelle regioni più industrializzate.

Sarà aumentato conseguenzialmente anche il numero dei 10.000 lavoratori, attraverso il contributo delle imprese nazionali, per quelle regioni che abbiano un tasso di sviluppo industriale e commerciale minore.

In funzione della maggiore sicurezza raggiunta per effetto della riforma del settore delle forze dell'ordine, verrà anche programmato l'inizio dell'azionariato popolare nelle regioni del Sud Italia.

L'ufficio privatizzazioni interregionale viene diretto per il personale direttivo e dirigenziale da impiegati e funzionari del Ministero del Bilancio, per metà presenti nella sede centrale e per metà appartenenti alle regioni di ciascun settore di decentramento. Questo personale costituirà la metà del totale degli addetti all'ufficio privatizzazioni interregionale.

L'altro 50 per cento è costituito da liberi professionisti con più di 5 anni di esercizio della professione o da tecnici laureati.

Sarà seguito da ciascun ufficio privatizzazioni interregionale, l'andamento della produttività del capitale e del lavoro delle imprese nazionali, regionali e provinciali delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, al fine di fare una valutazione nei confronti di quelle che non hanno ancora sperimentato la partecipazione dei dipendenti alla proprietà delle azioni e di quelle come, nelle zone meridionali, dove il capitale sociale è ancora proprietà di grandi azionisti capitalisti o di società.

Andranno anche valutate le maggiori o minori conflittualità sindacali, nelle imprese ove si è iniziata la sperimentazione di cui al comma precedente.

L'ufficio privatizzazioni di coordinamento nazionale del Ministero del Bilancio, sito a Roma, opererà una indagine d'intesa e con la collaborazione degli altri settori di decentramento nazionale, sull'andamento del mercato nazionale e internazionale, sulle capacità di assorbimento dei prodotti nazionali, dopo la trasformazione

della proprietà dei mezzi di produzione di cui alla presente legge.

M) - LA PRIVATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

A) - Principi.

La privatizzazione della pubblica amministrazione è la condizione necessaria per rendere produttivo il capitale impiegato nei servizi pubblici e il lavoro dei relativi dipendenti dei vari organismi statali, dai quali vengono creati beni e servizi, in modo che possano essere utilizzati per il progresso e per l'efficienza dell'intero sistema statale.

La privatizzazione della P.A. consisterà principalmente nell'affidare funzioni prima espletate da dipendenti pubblici, ad imprese ed organi privati, che vengono incaricati con contratto a termine.

Si tratterà di servizi ~~amministrativi~~ operativi propri di ciascuna amministrazione pubblica in determinate percentuali rispetto alla totalità degli addetti alle funzioni operative; e di funzioni amministrative non essenziali nella totalità con determinate eccezioni.

Se quindi ~~ridotti~~ i dipendenti pubblici ridotti nel numero nelle varie attività operative ed amministrative, manterranno lo stesso rendimento degli operatori privati che li hanno sostituiti, la percentuale di presenza dei dipendenti pubblici rispetto alla totalità del personale, rimarrà invariata, altrimenti sarà soggetta ad ulteriore diminuzione.

I dipendenti pubblici non saranno conseguenzialmente inamovibili, ma la permanenza nel loro impiego dipenderà dal rendimento accertato dalla commissione di vigilanza.

La privatizzazione della P.A. avrà due livelli:

- a) - il primo livello riguarderà gli uffici statali che sono promotori dello sviluppo; come i Ministeri del Bilancio e programmazione economica, delle Finanze, del Tesoro, gli uffici privatizzazioni centrali e periferici del Ministero del Bilancio creati con l'attuale normativa.

Il primo livello riguarderà altresì gli uffici statali che sono preposti all'attività burocratica, amministrativa e di indirizzo istituzionale, degli organi di vertice e del potere esecutivo, legislativo e giudiziario, nell'ambito dell'organizzazione statale e delle regioni autonome.

Questi organi sono gli enti che promuovono, con quelli di vertice dei tre poteri, lo sviluppo in via principale, attraverso le loro attività di pianificazione, economiche

e finanziarie.

Sono quelli che traducono le direttive di vertice in obiettivi da perseguire completamente e quindi costituiscono le funzioni fondamentali dell'efficienza statale.

b)-Il secondo livello si riferirà a tutto il restante personale pubblico degli organi centrali e periferici della Pubblica amministrazione.

E' utile rammentare che il personale dirigente a direttivo degli organi della privatizzazione superiore di 1° livello, nelle loro strutture centrali e periferiche, sarà costituito per il 25 % dei dirigenti e direttivi di organico, da dipendenti pubblici che abbiano superato il relativo concorso; per il 25 % da personale proposto dalle associazioni di imprese provinciali, regionali e nazionale; e per il restante 50 per cento da liberi professionisti incaricati con contratto a termine, sulla base della scelta del miglior progetto di privatizzazione redatto secondo i criteri di cui alla presente legge.

Il personale esecutivo e di concetto degli uffici interessati da una privatizzazione superiore, verrà totalmente privatizzato, salvo a prevedere la permanenza di una percentuale pubblica pari al 25 per cento, al fine di stabilire una certa continuità delle funzioni pubbliche.

Tuttavia questa ultima percentuale sarà suscettibile di riduzione o di eliminazione in caso di insufficiente rendimento accertato dalla commissione di vigilanza.

Per quanto concerne la privatizzazione di 2° livello, quella che si riferisce cioè a tutte le altre funzioni pubbliche, il personale che espleta attività operative di istituto, rimarrà pubblico, salvo per una aliquota del 25 per cento da affidare a organi privati incaricati con contratto a termine, come accade attualmente per il personale non di ruolo della polizia di Stato e per il settore scuola ove i docenti precari hanno incarichi operativi di insegnamento.

Tuttavia le funzioni da affidare ai privati, saranno regolate da accordi contrattuali, corredati a seconda dei casi da progetti di esecuzione dei servizi.

Per il personale pubblico che espleta mansioni non operative negli uffici interessati da una privatizzazione di 2° livello, si prevederà il passaggio delle funzioni prima svolte da impiegati dello stato a ditte private per il 75 per cento del totale, o superiori in caso di insufficiente rendimento dei dipendenti pubblici, accertato dalla commissione di vigilanza, la quale sarà formata totalmente da personale privato e da rappresentanti sindacali.

B) - MODALITA' DELLA PRIVATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Per poter realizzare concretamente la privatizzazione della P.A. occorrerà preliminarmente individuare le funzioni essenziali ed operative e le funzioni amministrative non essenziali.

La precisa determinazione delle funzioni essenziali e di quelle non essenziali ed amministrative, sarà affidata a professionisti incaricati con contratto a termine, sulla base dei migliori progetti presentati che organizzano le attività di determinazione di tali funzioni, secondo i principi di cui alla presente legge.

Le funzioni essenziali operative sono quelle che si riferiscono all'attività principale di un certo organismo statale centrale o periferico, appartenente a strutture ministeriali o di altro genere pubblico.

Le attività amministrative e non essenziali sono quelle che servono a permettono il funzionamento operativo.

Si possono citare gli esempi della struttura scolastica e di sicurezza.

Nella prima sono funzioni essenziali ed operative quelle riferite all'insegnamento nelle varie aule, alle attività di aggiornamento e di sperimentazione nonché di direzione didattica ed educativa dei vari istituti di istruzione.

Tutte le altre funzioni di supporto sono di carattere non essenziale ed amministrativo.

Nel caso delle forze dell'ordine le funzioni operative sono quelle dirette alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti, quelle non essenziali e di supporto, sono invece tutte le funzioni che permettono alla dimensione operativa di funzionare nel modo migliore. E in queste sono incluse le attività di officine, autocentri, uffici di amministrazione, cassa, matricola, elettricisti, imbianchini, spacci bar, spacci famiglie, zone telecomunicazioni, magazzini Veca, uffici vettovagliamento, ed altri, che assorbono complessivamente più della metà del personale che espleta servizio nei vari corpi di Polizia.

Giova ricordare che la commissione di controllo avrà il compito fondamentale di controllare il rendimento del personale pubblico e privato incaricato con contratto a termine, al fine di realizzare un servizio efficiente e quindi utile per la collettività.

Condizione essenziale per il buon funzionamento della rinnovata struttura pubblica sarà il controllo, che similmente al settore privato controlli il rendimento degli operatori.

Nell'ambito pubblico è opportuno creare un apposito organo non presente spesso in campo privato, perché non vi è

in quest'ultimo caso il mercato che controlla la produzione o il proprietario direttamente interessato alla produzione, ma solo il dirigente funzionario che ha gli stessi interessi del dipendente di livello inferiore e cioè quella di eseguire il proprio lavoro con il minor dispendio di energie, che si traduce concretamente in assoluto insufficiente rendimento dei servizi pubblici, divenendo così un tessuto parassitario che vive alle spalle del settore privato, che è obbligato dalle leggi del mercato a produrre ad un livello tale che non costringa l'impresa ad uscire dal mercato stesso.

C) - UFFICI PRIVATIZZAZIONI E PIANIFICAZIONE.

Ufficio privatizzazione regionale.

Anche per la privatizzazione della pubblica amministrazione sarà necessario istituire degli uffici privatizzazioni regionali, ~~provinciali~~ provinciali e interregionali.

Quello regionale ha il compito di ~~prevedere~~ procedere alla privatizzazione degli organi statali della P.A. di livello e competenza regionali e di coordinare gli uffici privatizzazioni provinciali, nell'analoga attività riferita agli uffici statali che operano nell'ambito provinciale.

La privatizzazione della P.A. è riferita all'attribuzione a imprese private e a liberi professionisti o a privati diversi, con contratto a termine, dello svolgimento di funzioni prima svolte da dipendenti pubblici ed è riferita anche al riordino delle funzioni che potranno essere modificate parzialmente, in relazione ai diversi soggetti che ora svolgono le funzioni pubbliche.

FASI DELLA PRIVATIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ESSENZIALI
E NON ESSENZIALI DEL 1° E 2° LIVELLO.

Per la realizzazione della privatizzazione della P.A. devono essere previste delle fasi, al fine di poter dare delle scadenze temporali alla complessa attività di trasformazione della pratica effettuazione di funzioni direttive, dirigenziali di concetto ed esecutive.

Per le funzioni essenziali della privatizzazione superiore si possono prevedere due scadenze dopo i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e dopo i 5 anni.

In questi spazi temporali verranno raggiunte le percentuali massime di privatizzazione previste dalla presente legge.

Per la privatizzazione del 2° livello si dovrà prevedere una prima fase di durata biennale, nella quale si privatizzerà il 10 % delle funzioni operative; ed una seconda fase di ulteriori Tre anni dopo la prima, nei quali si privatizzerà il 25 % delle funzioni operative.

Le funzioni non essenziali del 2° livello vedranno una prima scadenza di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale si privatizzerà il 40 per cento dei servizi pubblici ed una seconda fase di 5 anni dalla data della presente legge, nella quale si privatizzerà il 75 per cento.

L'ufficio privatizzazioni regionale effettuerà un bilancio annuale delle privatizzazioni sulla base delle fasi indicate.

Dovrà prevedere anno per anno la progressione della privatizzazione, ed analizzare eventuali difficoltà tecniche da inviare all'ufficio privatizzazioni interregionale.

Il medesimo bilancio consisterà nella valutazione del numero di privatizzazioni realizzate attraverso il relativo personale pubblico sostituito con quello privato e nella considerazione dell'efficienza dei rinnovati servizi pubblici in termini di celerità dei servizi resi, di funzionalità e di utilità per il sistema produttivo regionale.

~~Le regioni~~ PRIVATIZZAZIONE OPERATA DALLE REGIONI

In esecuzione del principio costituzionale che le norme regionali non devono essere in contrasto con quelle dello Stato, è necessario prevedere che le regioni ~~ne~~ emanino entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme giuridiche al fine della istituzione di uffici privatizzazioni regionali o come sezioni di quelli statali regionali e provinciali, che procedano alla privatizzazione della struttura pubblica delle regioni, province e comuni, nell'ambito della loro autonomia conferita dalla costituzione.

UFFICI PRIVATIZZAZIONI INTERREGIONALI

Gli uffici privatizzazione interregionali come gli altri regionali e provinciali dipendono dal Ministero del Bilancio ed opereranno la privatizzazione degli uffici della P.A. di livello nazionale e interregionale presenti in ciascun settore di decentramento nazionale.

Nel testo della legge vengono indicati i settori di decentramento nazionale, con le regioni componenti.

Il coordinamento regionale tenderà ad un progresso uniforme della privatizzazione nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

- A tal fine l'ufficio privatizzazioni interregionale,
- a) - solleciterà e controllerà l'andamento delle privatizzazioni in ciascuna regione.
 - b) - Esigerà da ciascuna regione un bilancio annuale delle privatizzazioni secondo gli uffici regionali e provinciali della P.A. Tale bilancio annuale dovrà contenere la valutazione della efficienza della privatizzazione anno per anno, nei tempi, nei costi, nella funzionalità e nell'utilità al sistema produttivo.

Gli uffici privatizzazioni interregionali analizzeranno anche gli esiti della sperimentazione per fasi, nelle percentuali delle privatizzazioni indicate, al fine di considerare la necessità di aumentare o diminuire la progressione della privatizzazione nel numero di funzioni attribuite a privati e nella qualità.

UFFICIO PRIVATIZZAZIONI INTERREGIONALE DEL SETTORE DI DECENTRAMENTO NAZIONALE CENTRO ITALIA.

L'ufficio privatizzazioni interregionale del settore centro Italia, avrà oltre ai compiti indicati per gli uffici privatizzazioni interregionali dei settori nord e sud Italia, quello di operare la sintesi nazionale delle privatizzazioni, tenendo conto della diversa realtà produttiva, economica ed ambientale.

UFFICI PRIVATIZZAZIONI PROVINCIALI

Gli uffici privatizzazioni provinciali hanno il compito di procedere alla privatizzazione degli uffici della P.A. nei due livelli indicati, che hanno giurisdizione provinciale.

Tale funzione sarà programmata ed organizzata per settori di decentramento provinciale, ove si trovano i vari uffici della Pubblica amministrazione.

Al termine di ogni anno il resoconto delle privatizzazioni sarà inviato all'ufficio regionale e conterrà:

- a) - le privatizzazioni realizzate;
- b) - la valutazione sull'efficienza dei servizi pubblici privatizzati, riferita agli elementi indicati.

Il bilancio annuale dovrà contenere le previsioni temporali e funzionali delle privatizzazioni che saranno compiute negli anni successivi secondo le scadenze di piano.

D) - L'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' PUBBLICHE E PRIVATE DELLO STATO

La privatizzazione della P.A. e degli Enti autonomi territoriali deve essere collegata alla riforma degli organi statali da un terzo elemento, che consente di porre gli obiettivi da raggiungere e di perseguirli completamente, attraverso una adeguata pianificazione.

Si tratta dell'efficienza intesa come organi e come funzioni: i primi sono costituiti dagli organi di ~~XX~~ governo provinciali, regionali e nazionali, coadiuvati da quelli interessati da una privatizzazione superiore di ~~XX~~ 1° livello e dall'associazione nazionale di imprese; essi pongono gli obiettivi della produzione di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione delle funzioni pubbliche e per le attività di convivenza sociale e privata.

Gli organi di governo nazionali, regionali e provinciali si collegheranno man mano che vengono realizzate le riforme strutturali, con gli organi della privatizzazione superiore, al fine di porre gli obiettivi di sviluppo nazionali, regionali e provinciali che saranno perseguiti col sistema della pianificazione delle risorse disponibili, nell'ambito della libera attività economica praticata da ciascuna impresa.

Il collegamento in particolare riguarderà gli uffici centrali e periferici dei Ministeri del Bilancio (uffici privatizzazioni regionali, interregionali e provinciali), del Ministero delle Finanze, del Tesoro e le associazioni nazionali, regionali e provinciali di imprese.

Questi enti dovranno allora porre gli obiettivi dello sviluppo sociale e produttivo-secondo la realtà operativa esistente e secondo le riforme che si vorranno realizzare.

Giovan~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ allora al sistema produttivo nazionale per lo sviluppo ed il progresso sociale e produttivo, che si operi il collegamento citato; ~~XX~~ ^{le quali} per la riforma della proprietà delle imprese, per quella scolastica e delle forze-dell'ordine, che appaiono prioritarie per il buon funzionamento della società, ~~XXXX~~ è indicato nei contenuti programmatici nel testo della presente legge.

PROGETTO PROPRIETA' DELLE IMPRESE E PRIVATIZZAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Scopi ed obiettivi.

Il progetto proprietà delle imprese, ha come obiettivo l'estensione della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese a tutti i collaboratori delle aziende, favorendo partecipare quei dipendenti che ora ne sono esclusi e che spesso costituiscono la maggioranza; proprio perché la proprietà deve tradursi in un beneficio economico e psicologico, da estendere alla totalità dei lavoratori dell'impresa in quanto artefici dei beni e servizi prodotti.

Il progetto privatizzazione della P.A. (organi pubblici), si pone come risultato da perseguire la devoluzione della maggior parte delle attività non essenziali degli organi pubblici, ad imprese private da incaricare con contratto a termine, cioè con incarichi contrattuali aventi scadenza determinata.

Sono non essenziali quelle attività che non comportano la necessità della continuità delle funzioni pubbliche, come nel caso delle attività di sicurezza delle forze di Polizia o delle funzioni di insegnamento dei docenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Gli scopi per cui viene previsto il progetto proprietà delle imprese sono quelli di aumentare con la proprietà delle imprese devoluta ora a tutti i dipendenti, la produttività del lavoro che è condizione per l'elevazione dei profitti di impresa, della maggiore domanda di beni sul mercato e quindi dell'allargamento dell'occupazione.

La conseguenza dell'allargamento della proprietà dell'impresa, è la diminuzione considerevole della conflittualità sindacale e quindi il recupero di tutta la ricchezza distrutta e non prodotta durante le vertenze sindacali.

Seconda finalità non meno importante del progetto proprietà delle imprese, è quello di reperire attraverso la maggiore ricchezza prodotta con la proprietà di tutti i dipendenti dell'impresa, i fondi occorrenti per realizzare le riforme strutturali di cui lo Stato ha bisogno al fine di riprendere il cammino verso lo sviluppo sociale e produttivo, in modo celere.

La privatizzazione della P.A. deve essere perseguita al fine di dare ad essa l'efficienza necessaria che la renda utile per il sistema produttivo privato dello Stato e non invece una costante e costosa spesa improduttiva, che finisce con l'alimentare l'inflazione e comportare il rallentamento dello sviluppo Statale.

Persone a cui si rivolge il progetto.

Il progetto interessa in particolare tutti i dipendenti delle imprese private, i quali possono recuperare a fine anno parte

PROGETTO PROPRIETA' DELLE IMPRESE E PRIVATIZZAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Scopi ed obiettivi.

Il progetto proprietà delle imprese, ha come obiettivo l'estensione della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese a tutti i collaboratori delle aziende, favorendo partecipare quei dipendenti che ora ne sono esclusi e che spesso costituiscono la maggioranza; proprio perché la proprietà deve tradursi in un beneficio economico e psicologico, da estendere alla totalità dei lavoratori dell'impresa in quanto artefici dei beni e servizi prodotti.

Il progetto privatizzazione della P.A. (organi pubblici), si pone come risultato da perseguire la devoluzione della maggior parte delle attività non essenziali degli organi pubblici, ad imprese private da incaricare con contratto a termine, cioè con incarichi contrattuali aventi scadenza determinata.

Sono non essenziali quelle attività che non comportano la necessità della continuità delle funzioni pubbliche, come nel caso delle attività di sicurezza delle forze di Polizia o delle funzioni di insegnamento dei docenti del Ministero della Pubblica istruzione.

Gli scopi per cui viene previsto il progetto proprietà delle imprese sono quelli di aumentare con la proprietà delle imprese devoluta ora a tutti i dipendenti, la produttività del lavoro che è condizione per l'elevazione dei profitti di impresa, della maggiore domanda di beni sul mercato e quindi dell'allargamento dell'occupazione.

La conseguenza dell'allargamento della proprietà dell'impresa, è la diminuzione considerevole della conflittualità sindacale e quindi il recupero di tutta la ricchezza distrutta e non prodotta durante le vertenze sindacali.

Seconda finalità non meno importante del progetto proprietà delle imprese, è quello di reperire attraverso la maggiore ricchezza prodotta con la proprietà di tutti i dipendenti dell'impresa, i fondi occorrenti per realizzare le riforme strutturali di cui lo Stato ha bisogno al fine di riprendere il cammino verso lo sviluppo sociale e produttivo, in modo celere.

La privatizzazione della P.A. deve essere perseguita al fine di dare ad essa l'efficienza necessaria che la renda utile per il sistema produttivo privato dello Stato e non invece una costante e costosa spesa improduttiva, che finisce con l'alimentare l'inflazione e comportare il rallentamento dello sviluppo Statale.

Persone a cui si rivolge il progetto.

Il progetto interessa in particolare tutti i dipendenti delle imprese private, i quali possono recuperare a fine anno parte

di quel plusvalore prodotto nelle attività lavorative, attraverso l'utile di esercizio che ora spetta a tutti i dipendenti dell'impresa perché proprietari della stessa.

Ma sono interessati anche tutti i lavoratori autonomi e i dirigenti e proprietari delle imprese, che vedono aumentare gli utili per effetto dell'aumentata produttività del lavoro e della diminuita conflittualità sindacale.

Anche i dipendenti pubblici si vedono beneficiari della sistemica qui proposta, perché da una maggiore efficienza della P.A. derivano migliori condizioni di lavoro e maggiore soddisfazione per l'espletamento di un servizio ora produttivo per le strutture statali private e sociali, in modo molto più elevato che nella fase precedente.

Enti interessati

Gli enti interessati sono in primo luogo le associazioni di imprese, per il fatto che la partecipazione alla proprietà dei mezzi di produzione comporta un aumento degli utili, che comunque andranno a beneficio degli imprenditori, in quanto essi rimarranno in possesso di una quota del capitale sociale, nella parte stabilita dal patto sociale siglato tra le imprese e i sindacati dei lavoratori.

Ciò varrà anche per le associazioni dei commercianti, per le associazioni delle cooperative, degli artigiani, che vedranno aumentare l'attività lavorativa dei dipendenti, ora anch'essi proprietari, e quindi gli utili di esercizio.

Nel settore pubblico gli enti interessati, saranno tutti i Ministeri e i loro organi periferici, in quanto la privatizzazione della P.A. riguarderà tutti tali organismi.

Ma anche le regioni in egual misura saranno chiamate alla adozione del progetto, attraverso i principi della legge quadro statale, che dovrà prevedere l'adeguamento delle regioni alla privatizzazione degli organi pubblici statali.

In particolare saranno interessati il Ministero delle Finanze, per le previsioni della nuova imposizione che permetterà l'accensione di prestiti pubblici, necessari per l'erogazione di mutui agevolati atti a permettere ai dipendenti delle aziende meno abbienti, di acquistare le azioni o quote di impresa.

Il Ministero del Tesoro sarà direttamente chiamato a gestire la privatizzazione della P.A. con l'erogazione dei mutui agevolati, per l'acquisto delle azioni o quote sociali da parte dei meno abbienti.

Il Ministero del bilancio sarà chiamato a fare le previsioni programmatiche future, sull'andamento della privatizzazione della P.A. e della devoluzione della proprietà delle imprese private, attraverso gli uffici privatizzazioni provinciali, regionali e interregionali, che dipendono proprio da tale Ministero.

Punti caratterizzanti il progetto proprietà delle imprese.

. Come si acquista la proprietà dei mezzi di produzione dell'impresa.

La proprietà dei mezzi di produzione delle imprese si acquista con la proprietà delle azioni o quote sociali in cui è diviso il capitale delle medesime.

Le azioni sono acquistate sul mercato mobiliare, attraverso il conferimento di una rata mensile detraibile dallo stipendio, secondo il mutuo che ciascun dipendente avrà richiesto e attraverso propri fondi se posseduti.

. Sperimentazione.

La proprietà delle imprese avrà nel momento iniziale carattere sperimentale per talune aziende dello Stato, al fine di constatare se l'allargamento della proprietà dell'azienda comporta un aumento della produttività del lavoro e quindi degli utili di esercizio.

Viene prevista inizialmente la sperimentazione nell'arco di tre anni, per 50.000 dipendenti di imprese private, per ciascuna delle regioni più industrializzate, che si possono far coincidere con il Nord Italia e comunque da precisare da parte del Ministero del Lavoro.

Per le regioni del centro Italia meno industrializzate, la sperimentazione riguarderà 10.000 dipendenti delle imprese private; e nel Sud della penisola a causa delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività produttive, la sperimentazione riguarderà solo 1.000 dipendenti di azienda per regione, le cui imprese saranno tuttavia continuamente controllate dalle forze dell'ordine, per evitare che l'azionariato diffuso possa essere turbato da azioni della criminalità organizzata.

La sperimentazione avrà durata triennale; dopo questo periodo se gli utili di impresa saranno stati tali da consigliare per il loro aumento, la continuazione dell'attività di impresa con un allargamento della proprietà del capitale sociale a tutti i dipendenti, lo esperimento limitato a 50.000 dipendenti e 10.000 rispettivamente per le regioni con maggiore o minore sviluppo produttivo, sarà allargato progressivamente e con piani poliennali da stabilire a cura degli uffici privatizzazioni, a tutte le imprese delle regioni dello Stato.

Per le regioni meridionali, l'allargamento sarà possibile non appena varato e approvato il progetto sicurezza e non appena accertata statisticamente la dimensione della criminalità organizzata e della microcriminalità, entro valori minimi da stabilire a cura del Ministero dell'interno d'intesa con quello del lavoro e dell'industria.

Patto sociale.

La quota di capitale sociale da devolvere ai dipendenti di impresa, dovrà essere inizialmente non inferiore al 40 % per le varie imprese.

Questo livello minimo e quelli superiori che non possono andare oltre il 60 % o l'80 % in presenza di volontà manifestate dai proprietari dell'impresa, saranno stabiliti attraverso un patto sociale

siglato tra sindacati dei lavoratori e associazioni di imprese, associazioni di cooperative, commercianti artigiani, ecc.

. Uffici privatizzazioni.

Tutte le attività di acquisto del capitale sociale delle aziende private da parte dei dipendenti delle stesse, saranno organizzate dagli uffici privatizzazioni provinciali, regionali e interregionali, rispettivamente per le imprese con meno di 100 addetti, meno di 1.000 e più di 1.000.

Gli uffici privatizzazioni avranno anche delle sezioni che agevolano e pianificano gli investimenti dei dipendenti nell'acquisto di azioni della propria o di altre aziende private.

Punti fondamentali del progetto privatizzazione della P.A.

. Due livelli di privatizzazione e modalità.

L'affidamento di attività amministrative ed operative di organi pubblici, ad imprese private con contratto a termine, avrà due livelli di operatività.

La privatizzazione superiore riguarderà gli organi statali che sono preposti allo sviluppo e pianificazione economica nazionale (Ministero del bilancio, del tesoro, delle Finanze e del Lavoro) e quelli che fanno parte degli organi di vertice del potere esecutivo, legislativo e giudiziario.

La privatizzazione superiore sarà caratterizzata dall'affidamento ad organi privati del 75 % delle funzioni prima espletate da dipendenti pubblici. La privatizzazione inferiore riguarderà tutti gli altri organi pubblici, e per essi opererà nella misura del 25 % per le funzioni essenziali operative (ausiliari nelle forze di Polizia, educatori privati per il tempo prolungato nelle scuole medie di I° grado, ad es.) e per il 75 % nei confronti delle funzioni amministrative e burocratiche, da affidare a ditte private con contratto a termine.

. Fasi della privatizzazione della P.A.

Dovranno essere previste le fasi della privatizzazione della P.A. da ricondurre a 2 periodi, il primo di 3 anni nel quale si deve attuare una parte della privatizzazione e il secondo di 5 anni nel quale esaurire la trasformazione dell'affidamento delle funzioni nelle percentuali stabilite, a ditte private con contratto a termine.

. Uffici privatizzazioni.

Gli uffici privatizzazioni saranno distinti da quelli del progetto proprietà delle imprese, e differenziati in uffici provinciali, regionali e interregionali; con la funzione di privatizzare le funzioni pubbliche di organi pubblici provinciali, regionali e interregionali rispettivamente.

La dimensione e la competenza territoriale di tali organi pubblici sarà individuata da organigrammi redatti da professionisti incaricati con contratto a termine.

. Controllo dei pubblici dipendenti e delle percentuali di capitale sociale devoluto ai dipendenti di impresa.

In ogni provincia funzionerà una commissione di vigilanza sulle attività lavorative dei pubblici dipendenti nel contenuto delle loro funzioni, al fine di garantire l'efficienza della P.A.; con il compito altresì di vigilare sul rendimento delle ditte private incaricate con contratto a termine.

Tale commissione sarà costituita da tecnici laureati, da direttivi e ed esecutivi dei vari settori produttivi privati e verrà nominata in ogni provincia, dalla dirigenza della Prefettura d'intesa con l'associazione di imprese.

Gli elettori citati verranno integrati da 14 membri per città come Vicenza, facenti parte dei consigli di circoscrizione dei capoluoghi di Provincia, a cui si aggiungeranno 5 tecnici laureati per ciascuna circoscrizione cittadina.

La commissione di vigilanza oltre i compiti indicati, avrà anche quello di verificare continuamente la corrispondenza tra la percentuale delle azioni o quote ~~percentuali~~ di capitale sociale possedute dai dipendenti di imprese private e le percentuali stabilite dal patto sociale.